

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 maggio 2006

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2006, n. 3.

Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia Pag. 3

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2006, n. 4.

Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione) Pag. 6

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 20 marzo 2006, n. 2.

Ordinamento dell'apprendistato Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
27 gennaio 2006, n. 4.

Installazione, collaudo, allacciamento e manutenzione delle apparecchiature terminali. Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
27 gennaio 2006, n. 5.

Abrogazione del decreto del presidente della giunta provinciale 8 ottobre 1993, n. 37, recante «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1, concernente "Interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa"»..... Pag. 15

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
16 gennaio 2006, n. 08/Pres.

Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 26 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30. Approvazione modifiche ed integrazioni Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 gennaio 2006, n. 10/Pres.

Regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione del RECE n. 1493/1999 e del RECE n. 1227/2000. Approvazione modifiche Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
23 gennaio 2006, n. 012/Pres.

Regolamento di attuazione dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 (Legge comunitaria 2004) in materia di metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari. Approvazione Pag. 16

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2006, n. 2.

Bilancio di previsione per l'anno 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008. Prima variazione Pag. 18

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2006, n. 3.

Misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica Pag. 19

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2006, n. 4.

Interpretazione autentica dell'art. 4 della legge regionale 12 gennaio 2000, n. 1 (Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti) Pag. 19

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2006, n. 5.

Disciplina del gruppo misto di cui all'art. 16, comma 3, dello statuto. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale) ed alla legge regionale 11 luglio 2000, n. 60 (Nuova disciplina sull'assegnazione ai gruppi consiliari dei mezzi necessari per lo svolgimento delle loro funzioni) e abrogazione della legge regionale 14 ottobre 2005, n. 58. Pag. 20

LEGGE REGIONALE 1° marzo 2006, n. 6.

Modifica della legge regionale 17 febbraio 2006, n. 5 (Disciplina del gruppo misto di cui all'art. 16, comma 3, dello Statuto) Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2006, n. 7/R.

Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione degli articoli 13 e 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività) Pag. 21

REGIONE SARDEGNA**LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2006, n. 2.**

Bilancio di previsione per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 Pag. 25

RETTIFICHE**LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2005, n. 40.**

Disciplina del servizio sanitario regionale. (Pubblicata nel supplemento n. 40 al *Bollettino ufficiale* n. 19 del 7 marzo 2005) Pag. 29

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2006, n. 3.

Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 4 del 24 gennaio 2006)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I***DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.***Finalità e oggetto*

1. La Regione Valle d'Aosta, con la presente legge, promuove l'attuazione di iniziative volte a favorire l'uso razionale delle risorse energetiche, attraverso l'incentivazione delle tecnologie che consentono il risparmio dell'energia e lo sfruttamento delle fonti rinnovabili, al fine di ridurre contestualmente l'emissione in atmosfera di gas inquinanti e climalteranti, e disciplina gli strumenti di programmazione e di monitoraggio finalizzati a coordinare e migliorare l'efficacia degli interventi diretti alla diversificazione delle fonti energetiche, anche mediante la razionalizzazione e la semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi.

2. Ai fini della presente legge, sono considerate fonti rinnovabili quelle indicate all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

3. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina la concessione di agevolazioni volte a promuovere gli investimenti realizzati da soggetti privati e dagli enti locali territoriali nel settore dell'edilizia residenziale.

4. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, il fabbisogno energetico è soddisfatto mediante il ricorso alle migliori soluzioni che consentono l'impiego delle fonti rinnovabili, il risparmio e l'uso razionale dell'energia. A tal fine, la giunta regionale determina, con propria deliberazione, in relazione al progresso della tecnica e nel rispetto della normativa vigente, i parametri da adottare in sede di progettazione delle opere e delle installazioni e di adeguamento e sostituzione degli impianti esistenti.

Art. 2.*Programmazione energetico-ambientale*

1. La Regione, nel quadro degli obiettivi fissati dai protocolli internazionali sui cambiamenti climatici e degli indirizzi di politica ambientale, comunitaria e nazionale, adotta ed aggiorna gli strumenti di programmazione energetico-ambientale, anche in relazione all'utilizzo e alla gestione delle risorse idriche, allo scopo di favorire, prioritariamente attraverso lo sfruttamento delle risorse locali, l'adozione di misure idonee al contenimento dei consumi energetici e alla riduzione delle emissioni in atmosfera.

2. La programmazione, effettuata di concerto tra le strutture regionali competenti in materia di ambiente e di pianificazione energetica, è attuata in modo particolare attraverso il piano energetico-ambientale, redatto tenendo conto dei diversi piani regionali di settore, e concerne:

a) la valutazione della consistenza strutturale del fabbisogno e delle risorse energetiche regionali, articolata distintamente per tipo di vettore energetico, con riguardo alle prevedibili tendenze evolutive;

b) lo stato di attuazione degli interventi in atto;

c) lo sviluppo di efficienti sistemi energetici locali, in accordo con le linee di politica ambientale regionale;

d) la stima delle risorse finanziarie complessive necessarie, da destinare alla realizzazione degli obiettivi del piano energetico-ambientale.

3. Il piano energetico-ambientale è approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, ed aggiornato periodicamente per essere adattato all'evolversi delle condizioni che influenzano la realizzazione di una situazione di sviluppo sostenibile.

4. Per la definizione dei contenuti del piano energetico-ambientale, la giunta regionale promuove ed attua opportune consultazioni con le associazioni di categoria, ai fini di un'adeguata analisi di specifici settori di competenza, nonché con il consiglio permanente degli enti locali di cui all'art. 60 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), in tutti i casi nei quali le iniziative di programmazione abbiano una ricaduta diretta sugli enti medesimi.

Art. 3.*Centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull'energia di rete*

1. Al fine di assicurare conoscenze ed analisi adeguate ad un'efficace programmazione di settore, la Regione promuove l'istituzione di un centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull'energia di rete, di seguito denominato centro di osservazione, le cui attività sono organizzate in accordo con la struttura competente.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con la finanziaria regionale Valle d'Aosta - società per azioni (Finaosta S.p.A.), che si avvale, come centro di competenza tecnico, dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), laddove quest'ultima disponga delle professionalità necessarie. La giunta regionale è altresì autorizzata a stipulare convenzioni con enti diversi che, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, operano a livello scientifico o economico nel settore dell'energia.

3. Il centro di osservazione, sulla base della convenzione di cui al comma 2:

a) propone le azioni ritenute necessarie per l'attuazione del piano energetico-ambientale e di ogni altro strumento di programmazione energetica adottato dalla Regione;

b) promuove attività di monitoraggio e studi specialistici finalizzati all'aggiornamento degli strumenti di programmazione energetico-ambientale con particolare riguardo all'evoluzione tecnologica delle soluzioni impiantistiche presenti sul mercato;

c) organizza la raccolta e l'aggiornamento di dati statistici significativi;

d) realizza iniziative di informazione nei settori interessati dagli strumenti di programmazione energetico-ambientale, anche in accordo con la struttura regionale competente in materia di ambiente;

e) fornisce consulenza per l'effettuazione di studi di fattibilità e per la realizzazione di progetti pilota;

f) fornisce agli enti locali territoriali l'assistenza necessaria per l'individuazione delle specifiche opportunità di sfruttamento energetico;

g) collabora all'effettuazione delle attività tecnico-amministrative previste nell'ambito dell'istruttoria di cui all'art. 13;

h) supporta gli enti locali territoriali nell'adozione di strumenti di certificazione energetica nel settore dell'edilizia privata, in occasione dell'adeguamento del piano regolatore generale.

Art. 4.*Iniziativa di formazione e di informazione*

1. La giunta regionale predispone, anche su proposta delle associazioni di categoria, adeguate iniziative di formazione, di informazione, di divulgazione e di dimostrazione, allo scopo di sensibilizzare l'utenza in materia di risparmio energetico e di promuovere ed incentivare la realizzazione di sistemi e di impianti ammissibili alle agevolazioni previste dalla presente legge.

2. Le iniziative di cui al comma 1 possono riguardare anche l'organizzazione di appositi presidi rivolti alla comunicazione con i consumatori.

Capo II

INIZIATIVE AMMESSE ALLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Art. 5.

Iniziative agevolabili

1. Possono essere ammesse ad agevolazione le iniziative realizzate, in conformità alla normativa vigente, per l'installazione di sistemi che consentono:

- a) un utilizzo razionale dell'energia;
- b) un aumento dell'efficienza energetica degli edifici;
- c) lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili.

2. I sistemi di cui al comma 1, lettera a), possono riguardare anche le installazioni che impiegano combustibili gassosi, purché i relativi apparecchi utilizzatori siano al servizio dell'intero edificio nel quale sono installati e presentino un rendimento superiore a quello imposto dalle norme tecniche di riferimento.

3. Le agevolazioni possono essere concesse nelle seguenti percentuali massime della spesa ammissibile documentata:

- a) per le iniziative di cui al comma 1, lettere a) e b), 50 per cento;
- b) per le iniziative di cui al comma 1, lettera c), 70 per cento.

4. Le iniziative realizzate dagli enti locali territoriali, singolarmente o in forma associata, sono ammesse ad agevolazione a condizione che sia dimostrato il conseguimento di un risparmio annuo convenzionale di energia primaria stabilito con le modalità di cui al comma 5.

5. La giunta regionale determina, con propria deliberazione, la tipologia delle iniziative di cui al comma 1, l'entità del risparmio annuo convenzionale di energia primaria correlato, in base al tipo di sistema installato, alle spese di investimento, nonché le modalità per la concessione e la liquidazione dei relativi benefici economici, individuando le installazioni da finanziare in misura fissa, rapportata alla spesa ritenuta ammissibile ovvero al risparmio di energia primaria conseguibile, e quelle suscettibili di agevolazione frazionata e pluriennale, calcolata in base ai risultati effettivi di esercizio. A tal fine, la giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dal centro di osservazione, tiene conto della significatività tecnologica delle installazioni e della relativa penetrazione sul mercato, apportando i necessari adeguamenti periodici.

6. Non sono ammissibili ad agevolazione le realizzazioni eseguite in ottemperanza ad obblighi normativamente imposti.

Art. 6.

Impianti dimostrativi

1. Possono essere ammesse ad agevolazione le iniziative dirette all'installazione di impianti dimostrativi per l'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili o di sistemi a basso consumo energetico specifico, a condizione che sia dimostrato il conseguimento di un risparmio non inferiore al 15 per cento sui consumi originari di idrocarburi e di energia primaria.

2. Possono essere altresì concesse agevolazioni per l'effettuazione di diagnosi energetiche e di analisi tecnico-economiche di impianti di teleriscaldamento, produzione, recupero, trasporto e distribuzione del calore derivante dalla cogenerazione.

3. Le iniziative di cui al comma 1 sono esaminate dal centro di osservazione, che si esprime sulla significatività degli interventi dimostrativi, in relazione al grado di innovazione conseguibile rispetto alle applicazioni già diffuse su larga scala.

4. Per le iniziative di cui ai commi 1 e 2, le agevolazioni possono essere concesse, rispettivamente, nella misura massima del 70 e del 20 per cento della spesa ammissibile documentata.

Art. 7.

Disposizioni comuni

1. Le agevolazioni sono concesse nel rispetto dei limiti minimi e massimi di importo determinati ai sensi della presente legge.

2. Le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le stesse iniziative.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 2, le agevolazioni sono concesse limitatamente alle iniziative avviate successivamente alla presentazione della relativa domanda.

Art. 8.

Strumenti di intervento

1. La Regione promuove la realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 5 e 6 mediante la concessione di contributi in conto capitale, di contributi in conto interessi e di mutui a tasso agevolato.

2. Le agevolazioni a favore delle attività ricettive alberghiere ed extralberghiere sono concesse, in regime *de minimis*, fino alla misura massima del 50 per cento calcolata in equivalente sovvenzione lorda.

Art. 9.

Contributi in conto capitale

1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi in conto capitale è di € 2.000 e quello massimo, nel corso di un triennio, è di € 50.000.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono considerati al netto degli oneri fiscali.

Art. 10.

Contributi in conto interessi e mutui a tasso agevolato

1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi in conto interessi e ai mutui a tasso agevolato è di € 25.000 e quello massimo, nel corso di un triennio, è di € 500.000.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono considerati al netto degli oneri fiscali.

3. I mutui non possono avere una durata superiore a dieci anni, incluso l'eventuale periodo di preammortamento, nei limiti di tempo stabiliti per la realizzazione delle iniziative.

4. Con apposita convenzione sono disciplinati i rapporti tra la Regione e Finaosta S.p.a. per la concessione dei contributi in conto interessi e dei mutui a tasso agevolato, con particolare riguardo al parametro di calcolo del tasso di interesse da applicare e alle modalità di concessione e di versamento dei relativi contributi.

*Capo III*DISCIPLINA DELLE PROCEDURE
PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Art. 11.

Tipologia dei procedimenti istruttori

1. Le domande per la concessione delle agevolazioni disciplinate dalla presente legge sono presentate:

a) alla struttura regionale competente in materia di pianificazione energetica, di seguito denominata struttura competente, e sono sottoposte dalla struttura medesima all'istruttoria automatica di cui all'art. 12, qualora gli importi di spesa ammissibili siano inferiori a € 25.000;

b) a Finaosta S.p.a. e sono sottoposte dalla società medesima all'istruttoria valutativa di cui all'art. 13, qualora gli importi di spesa ammissibili siano superiori a € 25.000.

Art. 12.

Istruttoria automatica

1. L'istruttoria automatica consiste nell'accertamento della completezza e della regolarità delle domande presentate e della documentazione alle stesse allegata.

2. Gli interventi sottoposti ad istruttoria automatica sono concessi anche con riferimento alle spese sostenute nei dodici mesi antecedenti alla presentazione della domanda.

Art. 13.

Istruttoria valutativa

1. L'istruttoria valutativa consiste nell'accertamento della validità tecnica ed economica dell'iniziativa cui si riferisce la domanda, anche mediante la valutazione dei risultati attesi di risparmio energetico, della pertinenza, della compatibilità e della congruità delle spese, in relazione alle soluzioni impiantistiche adottate nonché della situazione finanziaria e patrimoniale del richiedente.

2. Finaosta S.p.a. provvede a trasmettere alla struttura competente copia della domanda e, dopo aver effettuato l'istruttoria, ne comunica l'esito alla struttura stessa.

3. La Regione stipula apposita convenzione con Finaosta S.p.a. per la disciplina dei rapporti derivanti dallo svolgimento dell'attività istruttoria.

Art. 14.

Concessione e revoca dell'agevolazione

1. La concessione, il rigetto e la revoca delle agevolazioni oggetto dell'istruttoria valutativa sono disposti con deliberazione della giunta regionale, fatta salva, relativamente ai contributi in conto interessi e ai mutui a tasso agevolato, sulla base delle garanzie offerte, l'accettazione da parte di Finaosta S.p.A.

2. La concessione, il rigetto e la revoca delle agevolazioni oggetto di istruttoria automatica sono disposti con provvedimento del dirigente della struttura competente.

3. L'erogazione dell'agevolazione è comunque subordinata alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione di spesa relativa alle iniziative che formano oggetto della domanda di agevolazione.

Art. 15.

R i n v i o

1. La disciplina di ogni altro adempimento o aspetto relativo ai procedimenti di cui alla presente legge è demandata alla giunta regionale, che vi provvede con apposita deliberazione da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

2. La giunta regionale stabilisce altresì, anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili, le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni, prevedendo, se del caso, la formazione di apposite graduatorie.

3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

*Capo IV***CONTROLLI E SANZIONI**

Art. 16.

Mutamento di destinazione dei beni

1. I beni oggetto delle agevolazioni previste dalla presente legge devono essere mantenuti nella destinazione dichiarata al momento della presentazione della domanda per un periodo di otto anni, decorrente dalla data di ultimazione delle opere.

2. L'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso prima della scadenza del periodo di cui al comma 1 è concessa con deliberazione della giunta regionale. Il soggetto beneficiario, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione, deve restituire l'ammontare del finanziamento e dell'equivalente sovvenzione dell'agevolazione, maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui ha beneficiato dell'agevolazione.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può prevedere anche una restituzione parziale dell'agevolazione, purché proporzionale al periodo di utilizzo del bene, determinata con le modalità di cui al medesimo comma. L'autorizzazione può altresì prevedere eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.

4. Il mutamento di destinazione dei beni oggetto dell'agevolazione, decorso il periodo di cui al comma 1, comporta in ogni caso l'obbligo di estinguere gli eventuali mutui in corso di ammortamento.

5. Il soggetto beneficiario può estinguere anticipatamente i mutui a tasso agevolato, subordinatamente alla restituzione degli stessi con le modalità stabilite dal comma 2.

Art. 17.

V i g i l a n z a

1. La struttura competente avvalendosi se del caso dei soggetti di cui all'art. 3, comma 2, può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sulle iniziative oggetto di agevolazione, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge e dal provvedimento di concessione, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione delle agevolazioni.

2. Per consentire lo svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 1, i soggetti incaricati hanno libero accesso alla sede e agli impianti interessati e possono chiedere in visione la documentazione tecnica ritenuta necessaria.

Art. 18.

Revoca dell'agevolazione

1. L'agevolazione è revocata qualora il soggetto beneficiario:

a) realizzi un'iniziativa difforme rispetto a quanto stabilito dall'art. 5, commi 1 e 6;

b) non adempia all'obbligo di cui all'art. 16, comma 1;

c) attui l'iniziativa in modo sostanzialmente difforme rispetto a quanto approvato con il provvedimento di concessione dell'agevolazione.

2. La revoca dell'agevolazione è altresì disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari al fine della concessione dell'agevolazione medesima, nonché qualora l'iniziativa non sia stata ancora avviata decorso un anno dalla data di adozione del provvedimento di concessione o non sia stata ultimata decorsi tre anni dalla medesima data.

3. La revoca dell'agevolazione comporta l'obbligo di restituire alla Regione, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'intero importo dell'agevolazione medesima, maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione. Con il provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.

4. La revoca dell'agevolazione può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

5. La mancata restituzione dell'agevolazione entro il termine di cui al comma 3 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dalla presente legge, per un periodo di cinque anni decorrente dalla comunicazione del provvedimento di revoca.

Art. 19.

S a n z i o n i

1. La revoca, anche parziale, dell'agevolazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da un minimo della metà ad un massimo dell'intero importo del beneficio indebitamente fruito.

2. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 20.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
 - a) 28 marzo 1995, n. 9;
 - b) 24 dicembre 1996, n. 44;
 - c) 6 aprile 1998, n. 9;
 - d) 29 ottobre 1999, n. 32.
2. A far data dal 10 aprile 2006, sono altresì abrogati:
 - a) la legge regionale 20 agosto 1993, n. 62;
 - b) la legge regionale 21 aprile 1994, n. 11;
 - c) la legge regionale 26 maggio 1998, n. 43;
 - d) l'art. 30 della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25;
 - e) l'art. 24 della legge regionale 28 aprile 2003, n. 13.

Art. 21.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui all'art. 20 restano applicabili ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa.
2. Le disposizioni di cui all'art. 20 restano altresì applicabili alle domande per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati adottati i relativi provvedimenti di concessione o di diniego dell'agevolazione.
3. Ai fini della formazione della prima graduatoria di cui all'art. 9 della legge regionale n. 62/1993 relativa all'anno 2006, sono considerate ammissibili a contributo le richieste di finanziamento comprese nella seconda graduatoria relativa all'anno 2005, purché rispondenti ai requisiti di cui agli articoli 4 e 8, comma 4, della medesima legge regionale n. 62/1993.

Art. 22.

Modificazioni all'art. 1 della legge regionale 14 ottobre 2005, n. 23

1. Al comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 14 ottobre 2005, n. 23 (disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, destinati alla produzione di energia o di vettori energetici), le parole: «dell'art. 27» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 2 e 27».
2. Il comma 6 dell'art. 1 della legge regionale n. 23/2005 è sostituito dal seguente:

«6. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano agli impianti di produzione di energia idroelettrica.»
3. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 23/2005 è sostituito dal seguente:

«3. La conferenza di servizi è convocata dal dirigente della struttura competente. Il termine massimo per la conclusione del procedimento non può essere superiore a centottanta giorni.»

Art. 23.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 13 e 17 della presente legge è determinato complessivamente in annui € 1.138.000 a decorrere dall'anno 2006.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Valle d'Aosta), nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sia pluriennale per il triennio 2005/2007 sia per l'anno finanziario 2006 e di quello pluriennale per il triennio 2006/2008 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.15. (interventi per la valorizzazione delle risorse energetiche).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede sia con riferimento agli anni 2006 e 2007 del bilancio per il triennio 2005/2007, sia con riferimento agli anni 2006, 2007 e 2008 dei bilanci per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006/2008, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte:
 - a) nell'obiettivo programmatico 3.1. (fondi globali) al capitolo 69020 (fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), per annui € 410.000 per gli anni 2006, 2007 e 2008 a valere sull'accantonamento previsto al punto B.1.2. (attuazione del piano energetico ambientale) dell'allegato 1 al bilancio per il triennio 2005/2007 e sul-

l'accantonamento previsto al punto B.1.4. (nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione e l'uso razionale dell'energia) dell'allegato 1 ai bilanci per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006/2008;

b) nell'obiettivo programmatico 2.2.2.15.:

- 1) al capitolo 48825 (spese per l'effettuazione di controlli su impianti termici finalizzati al contenimento dei consumi di energia) per annui € 56.000 per gli anni 2006, 2007 e 2008;
- 2) al capitolo 33751 (contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano) per annui € 200.000 per gli anni 2006, 2007 e 2008;
- 3) al capitolo 48950 (contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle dispersioni termiche) per annui € 272.000 per gli anni 2006, 2007 e 2008;
- 4) al capitolo 48960 (contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che sfruttano le fonti energetiche rinnovabili) per annui € 200.000 per gli anni 2006, 2007 e 2008.

4. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 24.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 3 gennaio 2006.

CAVERI

06R0065

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2006, n. 4.

Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 11 del 14 marzo 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione all'art. 1

1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), è sostituita dalla seguente:

«a) disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di vigilanza e tutela sulle società cooperative e sui loro consorzi, sugli enti mutualistici, sui gruppi cooperativi di cui all'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), sulle società di mutuo soccorso, sui consorzi agrari e sulle banche di credito cooperativo;».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 2

1. L'art. 2 della legge regionale n. 27/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Caratteri degli enti cooperativi*). — 1. Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico.

2. Ai fini della presente legge, i consorzi di cooperative, i consorzi agrari e, fatto salvo quanto disposto da leggi speciali, gli enti mutualistici di cui all'art. 2517 del codice civile sono parificati, qualora perseguano lo scopo di cui al comma 1, alle società cooperative.»

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 3

1. L'art. 3 della legge regionale n. 27/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Regime delle iscrizioni*). — 1. Gli enti cooperativi di cui all'art. 2, legalmente costituiti ed aventi la propria sede legale nel territorio della regione, chiedono l'iscrizione nell'apposito registro regionale degli enti cooperativi, istituito presso la struttura regionale competente in materia di cooperazione, di seguito denominata struttura competente.

2. Il registro di cui al comma 1 si compone di due sezioni nelle quali sono iscritte, rispettivamente, le cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2512 del codice civile e le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente. Tali sezioni si suddividono, in relazione alla diversa natura e attività delle cooperative, nelle seguenti categorie:

- a) cooperative di produzione e lavoro;
- b) cooperative di lavoro agricolo;
- c) cooperative di conferimento di prodotti agricoli e allevamento;
- d) cooperative edilizie di abitazione;
- e) cooperative della pesca;
- f) cooperative di consumo;
- g) cooperative di dettaglianti;
- h) cooperative di trasporto;
- i) consorzi cooperativi;
- j) consorzi agrari;
- k) consorzi e cooperative di garanzia e fidi;
- l) altre cooperative.

3. La sezione delle cooperative a mutualità prevalente è suddivisa nelle ulteriori seguenti categorie:

- a) cooperative sociali;
- b) banche di credito cooperativo.

4. Le cooperative sociali, oltre che nella categoria per loro specificatamente prevista, sono inserite anche in quella cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta.»

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 4

1. L'art. 4 della legge regionale n. 27/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Effetti dell'iscrizione*). — 1. L'iscrizione nel registro regionale degli enti cooperativi sostituisce ad ogni effetto quella all'albo delle società cooperative di cui agli articoli 15 e 20 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante «Revisione della legislazione in materia cooperativistica con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore»), e agli articoli 2512 del codice civile e 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e ne determina i medesimi effetti.»

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 5

1. L'art. 5 della legge regionale n. 27/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Modalità per l'iscrizione nel registro - Diniego e ricorso*). —

1. Gli enti cooperativi presentano la domanda di iscrizione nel registro regionale degli enti cooperativi presso i competenti uffici del registro delle imprese.

2. Nella domanda di iscrizione, gli enti cooperativi devono indicare la sezione nella quale intendono iscriversi e l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 3, commi 2 e 3, allegando la documentazione necessaria ad attestare quanto indicato.

3. I competenti uffici del registro delle imprese, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, inoltrano la stessa alla struttura competente, previa verifica della sua completezza formale.

4. Il dirigente della struttura competente, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, dispone con proprio provvedimento l'iscrizione dell'ente cooperativo.

5. In caso di documentazione incompleta o irregolare, la struttura competente può richiedere all'ente cooperativo la relativa integrazione o regolarizzazione, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni. La richiesta sospende il decorso del termine di cui al comma 4.

6. Se la documentazione incompleta non è integrata o se la regolarizzazione non ha luogo nel termine di cui al comma 5, il dirigente della struttura competente, con provvedimento motivato, rifiuta l'iscrizione nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente, provvedendo all'iscrizione nella sezione delle cooperative prive di tale requisito ovvero, se difettano comunque i requisiti previsti dalla normativa vigente, nega l'iscrizione nel registro.

7. I provvedimenti di cui al comma 6 sono comunicati all'ente cooperativo interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla loro adozione.

8. Avverso i provvedimenti di cui al comma 6, è ammesso ricorso alla giunta regionale entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

9. La giunta regionale, sentita la commissione regionale per la cooperazione di cui all'art. 10, decide sul ricorso entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del medesimo.

10. A ciascun ente cooperativo è attribuito un numero di iscrizione con l'indicazione della sezione di appartenenza.

11. Il numero di iscrizione è reso disponibile tramite il sistema informatico dei competenti uffici del registro delle imprese e deve essere indicato dall'ente cooperativo nei propri atti e nella propria corrispondenza.

12. La Regione stipula apposita convenzione con la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales per la disciplina dei rapporti derivanti dall'attività svolta dai competenti uffici del registro delle imprese.»

Art. 6.

Abrogazione dell'art. 6

1. L'art. 6 della legge regionale n. 27/1998 è abrogato.

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 7

1. L'art. 7 della legge regionale n. 27/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Comunicazioni*). — 1. I competenti uffici del registro delle imprese, al fine di consentire la regolare tenuta e l'aggiornamento del registro regionale degli enti cooperativi, la comunicazione al Ministero delle attività produttive delle annotazioni richieste dalle disposizioni vigenti e l'espletamento dell'attività di vigilanza di cui al capo terzo, rendono disponibile alla struttura competente ogni documentazione in loro possesso relativa agli enti cooperativi di cui all'art. 2.

2. Gli enti cooperativi non soggetti agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile), sono tenuti, entro trenta giorni dall'adozione dei relativi atti, a comunicare direttamente alla struttura competente la seguente documentazione:

- a) l'atto costitutivo e le relative modificazioni, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione dell'ente cooperativo;
- b) le cariche sociali e le relative variazioni;
- c) il bilancio o il rendiconto annuale, con le eventuali relazioni accompagnatorie.

3. Gli enti cooperativi aventi sede legale nel territorio della Regione adempiono all'obbligo annuale di deposito del bilancio di cui all'art. 2512, comma secondo, del codice civile, con il deposito del bilancio medesimo presso l'ufficio del registro delle imprese. Gli amministratori, al momento del deposito del medesimo, devono documentare nella nota integrativa che nell'ente permane la condizione di mutualità prevalente ai sensi degli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile.

4. La struttura competente, sulla base della documentazione depositata ogni anno dall'ente cooperativo, dell'eventuale dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 18-bis e delle risultanze dell'attività di vigilanza, verifica l'iscrizione dell'ente in una delle due sezioni ed in una delle categorie di cui all'art. 3, commi 2 e 3.

5. Gli enti cooperativi che perdono il requisito della prevalenza sono iscritti, a cura della struttura competente, nella sezione degli enti privi di tale requisito; di tale variazione è data comunicazione all'ente cooperativo.

6. In qualsiasi momento, la struttura competente può richiedere, qualora se ne ravvisi l'opportunità, agli enti cooperativi di trasmettere la documentazione di cui all'art. 5, comma 2, aggiornata all'ultimo giorno del mese che precede quello della richiesta.»

Art. 8.

Modificazione all'art. 8

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 27/1998 è sostituita dalla seguente:

«c) nell'ipotesi di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), e comma 5.».

Art. 9.

Modificazioni all'art. 9

1. Prima del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 27/1998 è inserito il seguente:

«1. La pubblicità dei dati del registro è resa disponibile dai competenti uffici del registro delle imprese.».

2. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 27/1998, le parole: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle attività produttive».

Art. 10.

Modificazione all'art. 10

1. Il numero 4) della lettera a) del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 27/1998 è sostituito dal seguente:

«4) sulle proposte di adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies del codice civile;».

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 14

1. L'art. 14 della legge regionale n. 27/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Revisioni cooperative ed ispezioni straordinarie*). —

1. La vigilanza sugli enti cooperativi di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), si esercita mediante revisioni cooperative ed ispezioni straordinarie. La vigilanza sugli enti mutualistici di cui all'art. 2517 del codice civile è esercitata con le medesime modalità, salvo quanto disposto da leggi speciali.

2. La vigilanza di cui al comma 1 è finalizzata all'accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti mutualistici.

3. Le revisioni cooperative devono essere eseguite almeno una volta ogni due anni.

4. Sono assoggettati a revisione cooperativa annuale:

a) gli enti cooperativi che hanno un fatturato superiore a € 20.895.134,46;

b) gli enti cooperativi che detengono partecipazioni di controllo in società per azioni o in società a responsabilità limitata;

c) gli enti cooperativi che possiedono riserve indivisibili superiori a € 2.089.513,58;

d) gli enti cooperativi che raccolgono prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a € 2.089.513,58;

e) le società cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi iscritti all'albo nazionale di cui all'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative);

f) le società cooperative sociali ed i loro consorzi.

5. L'ispezione straordinaria è eseguita con l'osservanza delle disposizioni stabilite per le revisioni cooperative ed è disposta, sulla base di programmi accertamenti a campione, di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, dal dirigente della struttura competente. Il dirigente, nel disporre l'ispezione straordinaria, può indicare all'ispettore le particolari circostanze che devono formare oggetto di accertamento.

6. Le ispezioni straordinarie accertano:

a) la puntuale osservanza delle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari e dei principi mutualistici;

b) la sussistenza dei requisiti richiesti dalle disposizioni, statali e regionali, vigenti per l'ottenimento delle agevolazioni tributarie o di qualsiasi altra natura;

c) il regolare funzionamento contabile ed amministrativo dell'ente cooperativo;

d) l'esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall'ente;

e) la consistenza patrimoniale dell'ente cooperativo, lo stato delle attività e delle passività e la situazione economica emergente dai bilanci relativi agli esercizi revisionati;

f) la correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori e l'effettiva rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento e alla contrattazione collettiva di settore o alle tariffe vigenti.».

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 15

1. L'art. 15 della legge regionale n. 27/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Oggetto della revisione cooperativa*). — 1. La revisione cooperativa è finalizzata a:

a) fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti revisionati suggerimenti per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale;

b) accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente, verificando l'effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale e allo scambio mutualistico con l'ente, la qualità di tale partecipazione, l'assenza di scopi di lucro dell'ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura;

c) accertare la consistenza dello stato patrimoniale, attraverso l'acquisizione del bilancio d'esercizio, delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, ove nominato, nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio;

d) verificare l'esistenza del regolamento interno adottato dall'ente cooperativo ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore), e accertare la correttezza e la conformità dei rapporti instaurati con i soci lavoratori con quanto previsto dal regolamento stesso.».

Art. 13.

Sostituzione dell'art. 16

1. L'art. 16 della legge regionale n. 27/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Esecuzione delle revisioni*). — 1. Le revisioni cooperative per gli enti cooperativi aderenti ad uno degli enti ausiliari di cui all'art. 20 sono eseguite dai rispettivi enti mediante propri revisori, della cui idoneità morale e tecnica rispondono, iscritti nell'elenco regionale di cui all'art. 17. Dette revisioni devono essere effettuate in conformità ad apposito piano annuale predisposto entro il 31 marzo di ogni anno, in accordo con la struttura competente.

2. Gli enti ausiliari della cooperazione hanno l'obbligo di assoggettare a revisione gli enti cooperativi ad essi aderenti, compresi quelli in scioglimento volontario, ad eccezione degli enti nei cui confronti siano stati adottati i provvedimenti di cui agli articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies e 2545-septiesdecies del codice civile.

3. Su richiesta del dirigente della struttura competente, anche ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 23, comma 1, gli enti ausiliari di cui all'art. 20, con riferimento alle revisioni cooperative di cui al comma 1, sono tenuti a:

a) chiarire particolari circostanze emerse precedentemente alla data di effettuazione della revisione;

b) effettuare, anche in data successiva alla conclusione della revisione, ogni eventuale accertamento ispettivo suppletivo che venisse loro richiesto.

4. Gli enti ausiliari, alla scadenza del termine stabilito per l'esercizio della vigilanza, comunicano alla struttura competente:

a) l'elenco degli enti cooperativi assoggettati a revisione;

b) l'elenco degli enti cooperativi non revisionati.

5. Le ispezioni straordinarie e le revisioni cooperative per gli enti cooperativi non aderenti ad alcuno degli enti ausiliari sono eseguite da revisori iscritti nell'elenco regionale di cui all'art. 17.

6. Nei casi in cui l'ente cooperativo abbia la necessità di certificare il possesso dei requisiti mutualistici e non abbia ancora ottenuto la revisione, l'ente può formulare richiesta alla struttura competente ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti agli enti ausiliari, a questi ultimi.».

Art. 14.

Modificazione all'art. 17

1. Al numero 5) della lettera a) del comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 27/1998, le parole: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle attività produttive».

Art. 15.

Sostituzione dell'art. 18

1. L'art. 18 della legge regionale n. 27/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Poteri dei revisori e conclusione della revisione*). — 1. Gli enti cooperativi revisionati, in ogni caso di revisione, hanno l'obbligo di collaborare con il revisore, mettendo a sua disposizione ogni documento attinente all'attività degli enti stessi e fornendo altresì i dati, le informazioni e i chiarimenti loro richiesti. Ogni mancanza deve essere annotata nel verbale di revisione di cui al comma 3.

2. Il revisore ha l'obbligo di qualificarsi mediante l'esibizione di documenti comprovanti l'incarico ricevuto ed è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio sulle attività svolte e sulle notizie acquisite nella sua specifica qualità.

3. Di ogni revisione deve essere redatto un verbale, in conformità al modello predisposto dal Ministero delle attività produttive, integrato dalle informazioni richieste dall'amministrazione regionale, da sottoscrivere da parte del revisore e del legale rappresentante dell'ente cooperativo il quale può farvi iscrivere le proprie osservazioni.

4. Le revisioni cooperative si concludono, per gli enti non aderenti agli enti ausiliari, con un certificato di revisione rilasciato dalla struttura competente, ovvero, per gli enti aderenti, con una attestazione di revisione rilasciata dall'ente stesso.

5. I certificati o le attestazioni di revisione di cui al comma 4 sono rilasciati nel caso in cui gli accertamenti o le verifiche di cui all'art. 15 si siano conclusi senza il riscontro di irregolarità. Gli enti ausiliari trasmettono tempestivamente una copia dell'attestazione alla struttura competente.

6. Gli enti cooperativi sono tenuti ad affiggere presso la propria sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria, ovvero a consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del processo verbale medesimo; l'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento. Gli incaricati della vigilanza controllano il rispetto di tali disposizioni, riferendone nel processo verbale relativo alla revisione cooperativa o all'ispezione straordinaria successiva.

7. Il revisore ha la facoltà di diffidare gli enti cooperativi ad eliminare, entro un termine non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni, le irregolarità sanabili, inviando contestualmente copia della diffida alla struttura competente, ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti, anche agli enti ausiliari cui gli enti aderiscono. Alla scadenza del termine indicato nella diffida, il revisore verifica l'avvenuta regolarizzazione con apposito accertamento.

8. Il revisore, qualora, riscontri il permanere delle anomalie rilevate, trasmette, per il tramite degli enti ausiliari, il verbale di revisione, con la proposta di provvedimento, alla struttura competente.».

Art. 16.

Inserimento dell'art. 18-bis

1. Dopo l'art. 18 della legge regionale n. 27/1998, come sostituito dall'art. 15, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis (*Dichiarazione sostitutiva*). — 1. Nel caso in cui l'ente cooperativo abbia necessità di certificare il possesso dei requisiti mutualistici, al fine dell'ottenimento di un'agevolazione o dell'applicazione di un provvedimento di favore, e non disponga del certificato di revisione o dell'attestazione di revisione relativi al periodo di vigilanza in corso, l'ente è tenuto a produrre alla struttura competente e all'ente ausiliario cui eventualmente aderisce una dichiarazione, sottoscritta dal presidente e, per asseverazione, dal presidente del collegio sindacale.

2. Se il collegio sindacale non è previsto dalla legge o dall'atto costitutivo o il presidente dello stesso non è iscritto nel registro dei revisori contabili, la sottoscrizione per asseverazione è apposta da un revisore contabile esterno, scelto fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

3. Nella dichiarazione di cui al comma 1, sono indicati, oltre agli estremi identificativi dell'ente cooperativo e del legale rappresentante:

a) l'iscrizione nel registro regionale degli enti cooperativi;

b) eventuali iscrizioni richieste dalla legge per l'ottenimento della agevolazione o del provvedimento di favore di cui si chiede l'applicazione;

c) gli estremi del versamento del contributo dovuto ai fondi di mutualità regionale, ai sensi degli articoli 28 e 30 o, in difetto, le motivazioni del mancato versamento;

d) il numero dei soci, come risultante dal libro soci;

e) l'indicazione dell'agevolazione o del provvedimento di favore di cui si chiede l'applicazione e dell'ente competente al riguardo, unitamente alla dichiarazione del possesso dei requisiti per poterne beneficiare.

4. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegato l'ultimo bilancio approvato, con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto deposito presso il registro delle imprese.

5. L'ente cooperativo che procede alla dichiarazione sostitutiva deve contestualmente formulare la richiesta di cui all'art. 16, comma 6.

6. Le eventuali dichiarazioni sostitutive prodotte devono essere indicate nel verbale di revisione o di ispezione straordinaria.

7. La copia della dichiarazione sostitutiva presentata, unitamente alla ricevuta dell'avvenuta notifica, può essere utilizzata, da parte dell'ente cooperativo, ai soli fini della richiesta di agevolazioni o di provvedimenti di favore alle pubbliche amministrazioni.».

Art. 17.

Inserimento dell'art. 18-ter

1. Dopo l'art. 18-bis della legge regionale n. 27/1998, come inserito dall'art. 16, è inserito il seguente:

«Art. 18-ter (*Vigilanza sulle banche di credito cooperativo*). — 1. Fatte salve le competenze della Banca d'Italia e tenuto conto degli ambiti di competenza delle diverse autorità vigilanti, la banche di credito cooperativo, come definite dall'art. 33 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sono assoggettate alla disciplina dei controlli sugli enti cooperativi attribuiti all'autorità governativa, limitatamente al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 21, comma 3, della legge n. 59/1992 e delle disposizioni riguardanti i rapporti mutualistici ed il funzionamento degli organi sociali.

2. Per lo svolgimento della revisione cooperativa di cui all'art. 14, gli enti ausiliari possono avvalersi, sulla base di un'apposita convenzione e senza oneri per la finanza pubblica regionale, dell'associazione di categoria specializzata e delle sue articolazioni territoriali, che provvedono ad inviare anche alla Banca d'Italia i verbali delle revisioni effettuate.».

Art. 18.

Sostituzione dell'art. 19

1. L'art. 19 della legge regionale n. 27/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (*Conseguenze di irregolarità*). — 1. Gli enti cooperativi nei confronti dei quali siano state accertate irregolarità in sede di vigilanza e in ogni altro caso di constatata irregolarità possono essere assoggettati, valutate le circostanze del caso, ai seguenti provvedimenti:

a) cancellazione dal registro degli enti cooperativi, ai sensi dell'art. 8;

b) gestione commissariale, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

c) scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

d) sostituzione dei liquidatori, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

e) liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Il provvedimento sanzionatorio di cui al comma 1, lettera a), è adottato dal dirigente della struttura competente.

3. I provvedimenti sanzionatori di cui al comma 1, lettere b), c), d), ed e), sono adottati dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di attività produttive, sentita la commissione regionale per la cooperazione di cui all'art. 10; la proposta di adozione dei predetti provvedimenti, quando si tratti di cooperative sociali, agricole o di consorzi agrari, è formulata di concerto con l'assessore regionale competente nelle relative materie.

4. Gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche sono cancellati dal registro regionale degli enti cooperativi.

5. I provvedimenti di cui al comma 3 devono essere trascritti nel registro regionale degli enti cooperativi e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* e nel *Bollettino ufficiale* della Regione. I provvedimenti devono essere altresì comunicati al Ministero delle attività produttive, per le annotazioni richieste dalle disposizioni vigenti.».

Art. 19.

Modificazione all'art. 20

1. Il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 27/1998 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione, per lo svolgimento dei compiti di vigilanza e tutela sugli enti cooperativi aventi sede legale nel territorio della Regione e per l'assistenza e la promozione del movimento cooperativo, può avvalersi, oltre che delle proprie strutture organizzative, anche:

a) delle strutture operative regionali delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/2002, che abbiano come propri associati enti cooperativi aventi sede legale nel territorio della regione;

b) di enti regionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo valdostano, riconosciuti ai sensi dell'art. 21.».

Art. 20.

Sostituzione dell'art. 23

1. L'art. 23 della legge regionale n. 27/1998 è sostituito con il seguente:

«Art. 23 (*Contributi, compensi e spese per l'attività di vigilanza*). — 1. Per le revisioni di cui all'art. 16, comma 1, spetta all'ente ausiliario cui l'ente revisionato aderisce, per ciascun biennio, un contributo, a titolo di rimborso spese, nella misura stabilita con deliberazione della giunta regionale.

2. Al fine della determinazione del contributo di cui al comma 1, gli enti ausiliari interessati devono trasmettere, ogni quattro mesi, alla struttura competente appositi prospetti riepilogativi delle revisioni

effettuate nel corrispondente periodo, con l'indicazione degli enti cooperativi revisionati, delle generalità del revisore, della data di ciascuna revisione e di ogni altro elemento necessario per la determinazione del contributo medesimo.

3. Per ogni ispezione straordinaria o revisione ordinaria di cui all'art. 16, comma 5, e per l'attività di vigilanza di cui all'art. 22, commi 1 e 2, al revisore spetta un compenso lordo nella misura stabilita con deliberazione della giunta regionale.

4. Le spese derivanti dall'attività di vigilanza e dalle revisioni di cui al comma 3 sono a carico dell'amministrazione regionale.

5. Le società cooperative edilizie e i loro consorzi sono tenuti a versare la maggiorazione del dieci per cento di cui all'art. 20, comma 1, lettera c), della legge n. 59/1992, direttamente al Ministero delle attività produttive.».

Art. 21.

Sostituzione dell'art. 24

1. L'art. 24 della legge regionale n. 27/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 24 (*Spese nei casi di liquidazione e di commissariamento*). —

1. Le spese relative alle procedure di liquidazione degli enti cooperativi, disposte ai sensi degli articoli 2522, 2545-*terdecies* e 2545-*septiesdecies* del codice civile, e i compensi ai commissari liquidatori sono posti a carico dell'amministrazione regionale quando dette procedure si chiudono con totale mancanza di attivo.

2. Nei casi in cui l'attivo realizzato non sia sufficiente a coprire le spese e i compensi indicati nel comma 1, agli stessi provvede l'amministrazione regionale per la differenza necessaria.

3. Nei casi in cui sia anche comprovata l'assenza di risorse finanziarie necessarie a garantire il rimborso integrale delle spese affrontate dai liquidatori nominati ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile e, eccezionalmente, dai commissari nominati ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice stesso, nonché il pagamento del compenso in favore dei medesimi nella misura fissata, anche con riferimento alle tariffe minime professionali, dall'amministrazione regionale a carico degli enti cooperativi interessati, detti compensi e spese sono posti a carico dell'amministrazione regionale medesima integralmente o per la differenza necessaria.».

Art. 22.

Modificazione all'art. 25

1. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 27/1998, le parole: «art. 15, comma 2, della legge n. 59/1992» sono sostituite dalle seguenti: «art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 220/2002».

Art. 23.

Sostituzione dell'art. 27

1. L'art. 27 della legge regionale n. 27/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (*Certificazione dei bilanci*). — 1. Gli enti cooperativi e i loro consorzi, tenuti alla certificazione annuale dei bilanci ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 220/2002, vi provvedono avvalendosi esclusivamente delle società di revisione iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 25.

2. La relazione di certificazione, quale atto complementare della vigilanza, è allegata al progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

3. L'ente cooperativo, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del bilancio, deve trasmettere la relazione di certificazione alla struttura competente.

4. L'ente cooperativo che non richiede la certificazione del bilancio può essere sottoposto, previa deliberazione della giunta regionale e sentita la commissione regionale per la cooperazione di cui all'art. 10, alla gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile; in tal caso, il commissario rimane in carica fino al perfezionamento dell'affidamento dell'incarico ad una società di revisione.».

Art. 24.

Modificazione all'art. 28

1. Il comma 4 dell'art. 28 della legge regionale n. 27/1998 è sostituito dal seguente:

«4. Deve essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato dai soci e rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, nonché il patrimonio risultante dalla trasformazione di cui agli articoli 2545-*decies* e 2545-*undecies* del codice civile.».

Art. 25.

Modificazioni all'art. 30

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 27/1998, dopo la parola: «versato» sono inserite le seguenti: «dai soci».

2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 27/1998, come modificata dal comma 1, è aggiunta la seguente:

«b-bis) il patrimonio risultante dalla trasformazione di cui agli articoli 2545-*decies* e 2545-*undecies* del codice civile delle cooperative non aderenti ad alcun ente ausiliario ovvero aderenti ad un ente ausiliario che non ha provveduto all'istituzione dei fondi mutualistici di cui all'art. 28, comma 1.».

3. Al comma 3 dell'art. 30 della legge regionale n. 27/1998, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5».

Art. 26.

Sostituzione dell'art. 43

1. L'art. 43 della legge regionale n. 27/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 43 (*Soggetti beneficiari*). — 1. I benefici di cui al presente capo sono diretti esclusivamente a favore delle società cooperative e dei loro consorzi che:

a) svolgono la propria attività in misura prevalente nel territorio della Regione;

b) perseguono effettivamente lo scopo di cui all'art. 2;

c) risultano iscritti nella sezione cooperative a mutualità prevalente del registro regionale degli enti cooperativi;

d) sono in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla presente legge e dalle disposizioni statali in materia di cooperazione.».

2. Per le società cooperative costituite da un numero di soci inferiore a sei, gli importi massimi di cui agli articoli 45, 46, 47, 47-*bis* e 48 sono ridotti del cinquanta per cento.

3. Le società cooperative che hanno goduto dei benefici di cui agli articoli 45, 46, 47, 47-*bis* e 48 e che, successivamente, risultano costituite da un numero di soci inferiore a sei, possono accedere ai medesimi benefici trascorsi tre anni dalla data in cui è venuto meno il requisito dei sei soci.

4. Gli enti ausiliari organizzati in forma di società cooperativa sono esclusi dai benefici di cui al presente capo.».

Art. 27.

Modificazione all'art. 44

1. Il comma 5 dell'art. 44 della legge regionale n. 27/1998 è abrogato.

Art. 28.

Sostituzione dell'art. 45

1. L'art. 45 della legge regionale n. 27/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 45 (*Contributi per operazioni d'investimento di avvio attività*). — 1. Sono considerate operazioni di investimento di avvio attività le spese sostenute o assunte, in data successiva all'iscrizione nel registro regionale degli enti cooperativi ed entro due anni dalla data di iscrizione nel medesimo registro, relative:

a) all'acquisizione di aree necessarie per l'esercizio dell'attività statutaria, compreso l'acquisto di complessi aziendali e rami aziendali, escluso l'avviamento;

b) all'acquisizione, costruzione, trasformazione, ampliamento o ammodernamento di immobili necessari per l'esercizio dell'attività statutaria, comprese le opere edili e impiantistiche nella misura strettamente necessaria all'installazione dei macchinari, impianti, arredi e attrezzature di cui alla lettera c);

c) all'acquisizione o eventuale costruzione in economia di macchinari, impianti, attrezzature, arredi, autoveicoli, marchi, brevetti e, per le cooperative di produzione e lavoro, anche all'acquisizione di scorte, purché direttamente impiegati nel processo produttivo o nella prestazione di servizi;

d) all'acquisizione di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive, amministrative e gestionali, comprese le licenze d'uso;

e) ai progetti di innovazione tecnologica e di condivisione di reti tecnologiche, compresa la realizzazione di siti e portali web.

2. La giunta regionale, per le operazioni di investimento di avvio attività di cui al comma 1, può concedere, fino all'importo massimo di € 42.000, contributi a fondo perduto alle società cooperative o ai loro consorzi:

a) di produzione e lavoro;

b) sociali, iscritti al relativo albo regionale;

c) iscritti alla categoria altre cooperative, con almeno il quaranta per cento di soci lavoratori.

3. L'ammontare dei contributi di cui al comma 2 è determinato nella misura massima del cinquanta per cento delle spese ammissibili a finanziamento.

4. La giunta regionale può, altresì, concedere contributi a fondo perduto, fino all'importo massimo di € 26.000, per le operazioni di investimento di avvio attività alle società cooperative o ai loro consorzi:

a) sociali, anche se privi del requisito di cui al comma 2, lettera b);

b) iscritti alla categoria altre cooperative, anche se privi dei requisiti di cui al comma 2, lettera c);

c) di consumo;

d) di dettaglianti;

e) iscritti alla categoria consorzi cooperativi;

f) iscritti alla categoria consorzi e cooperative di garanzia e fidi.

5. L'ammontare dei contributi di cui al comma 4 è determinato nella misura massima del quaranta per cento delle spese ammissibili a finanziamento.».

Art. 29.

Sostituzione dell'art. 46

1. L'art. 46 della legge regionale n. 27/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 46 (*Contributi per nuovi investimenti*). — 1. Sono considerati nuovi investimenti le spese sostenute o assunte, trascorsi almeno due anni dalla data di iscrizione nel registro regionale degli enti cooperativi, relative:

a) all'acquisizione di aree necessarie per l'esercizio dell'attività statutaria compreso l'acquisto di complessi aziendali e rami aziendali, escluso l'avviamento;

b) all'acquisizione, costruzione, trasformazione, ampliamento o ammodernamento di immobili necessari per l'esercizio dell'attività statutaria, comprese le opere edili e impiantistiche nella misura strettamente necessaria all'installazione dei macchinari, impianti, arredi e attrezzature di cui alla lettera c);

c) all'acquisizione o eventuale costruzione in economia di macchinari, impianti, attrezzature, arredi, autoveicoli, marchi, brevetti e, per le cooperative di produzione e lavoro, anche all'acquisizione di scorte, purché direttamente impiegati nel processo produttivo o nella prestazione di servizi;

d) all'acquisizione di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive, amministrative e gestionali, comprese le licenze d'uso;

e) ai progetti di innovazione tecnologica e di condivisione di reti tecnologiche, compresa la realizzazione di siti e portali web.

2. I nuovi investimenti devono essere destinati all'attuazione di progetti di sviluppo finalizzati a:

a) incrementi occupazionali;

b) incrementi produttivi;

c) ammodernamento dell'impresa o acquisizione di complessi aziendali.

3. I progetti di sviluppo sono ammissibili a finanziamento a condizione che il patrimonio netto, relativo all'ultimo bilancio approvato, non sia negativo.

4. La giunta regionale, per i nuovi investimenti di cui al comma 1, può concedere, fino all'importo massimo di € 62.000, contributi a fondo perduto alle società cooperative o ai loro consorzi:

- a) di produzione e lavoro;
- b) sociali, iscritti al relativo albo regionale;
- c) iscritti alla categoria altre cooperative, con almeno il quaranta per cento di soci lavoratori.

5. L'ammontare dei contributi di cui al comma 4 è determinato nella misura massima del cinquanta per cento delle spese ammissibili a finanziamento.

6. La giunta regionale può, altresì, concedere, fino all'importo massimo di € 42.000, contributi a fondo perduto per i nuovi investimenti di cui al comma 1, alle società cooperative o ai loro consorzi:

- a) sociali, anche se privi del requisito di cui al comma 4, lettera b);
- b) iscritti alla categoria altre cooperative, anche se privi dei requisiti di cui al comma 4, lettera c);
- c) di consumo;
- d) di dettaglianti;
- e) iscritti alla categoria consorzi cooperativi;
- f) iscritti alla categoria consorzi e cooperative di garanzia e fidi.

7. L'ammontare dei contributi di cui al comma 6 è determinato nella misura massima del quaranta per cento delle spese ammissibili a finanziamento.

8. Sono ammesse a finanziamento le spese sostenute:

- a) nei trecentosessanta giorni che precedono la data di presentazione della domanda di contributo;
- b) entro due anni dalla data in cui la giunta regionale approva la concessione del contributo.».

Art. 30.

Modificazioni all'art. 47

1. Il comma 1 dell'art. 47 della legge regionale n. 27/1998 è sostituito dal seguente:

«1. La giunta regionale può erogare, fino ad un importo massimo di € 15.000, contributi a fondo perduto alle società cooperative o ai loro consorzi, di produzione e lavoro, sociali, di consumo, iscritti alla categoria consorzi e cooperative di garanzia e fidi, di dettaglianti o iscritti alla categoria altre cooperative, per le seguenti spese:

- a) costituzione dell'ente cooperativo;
- b) partecipazione dei soci e dipendenti a corsi di formazione finalizzati al rafforzamento di competenze strettamente necessarie all'attività esercitata dalla cooperativa;
- c) consulenza ed assistenza tecnica per l'elaborazione e la realizzazione di progetti commisurati alle esigenze produttive e gestionali della cooperativa.».

2 Il comma 2 dell'art. 47 della legge regionale n. 27/1998 è sostituito dal seguente:

«2. L'ammontare dei contributi non può superare l'ottanta per cento delle spese di cui al comma 1, lettera a), e il sessanta per cento delle spese di cui al comma 1, lettere b) e c).».

Art. 31.

Inserimento dell'art. 47-bis

1. Dopo l'art. 47 della legge regionale n. 27/1998, come modificato dall'art. 30, è inserito il seguente:

«Art. 47-bis (*Contributi alla capitalizzazione*). — 1. La giunta regionale può erogare, fino ad un importo massimo di € 30.000, contributi in conto capitale per progetti di sviluppo aziendale a fronte di operazioni di capitalizzazione iniziale e di successivi incrementi di capitale sociale, effettuati non oltre i tre mesi antecedenti la data di presentazione della domanda ovvero a fronte di incrementi al patrimonio netto, determinati dalla destinazione degli utili dell'ultimo esercizio approvato a riserve indivisibili, alle società cooperative a mutualità prevalente e ai loro consorzi:

- a) di produzione e lavoro;
- b) sociali, iscritti al relativo albo regionale;
- c) di consumo;
- d) di dettaglianti;

e) iscritti alla categoria consorzi cooperativi;

f) iscritti alla categoria altre cooperative.

2. L'ammontare dei contributi di cui al comma 1 è determinato nella misura del doppio del nuovo apporto di capitale sociale sottoscritto e versato per l'attuazione del relativo progetto di sviluppo aziendale ovvero dell'incremento del patrimonio netto per effetto della destinazione a riserve indivisibili degli utili dell'ultimo esercizio approvato.».

Art. 32.

Modificazione all'art. 48

1. Il comma 1 dell'art. 48 della legge regionale n. 27/1998 è sostituito dal seguente:

«1. La giunta regionale può erogare, fino ad un importo massimo annuo di € 10.500, contributi in conto interessi alle società cooperative o ai loro consorzi, di produzione e lavoro, sociali, di consumo, iscritti alla categoria consorzi e cooperative di garanzia fidi, di dettaglianti o iscritti alla categoria altre cooperative, su scoperti di conto corrente autorizzati da istituti di credito per le spese derivanti da:

- a) esecuzione di commesse, contratti, convenzioni o appalti;
- b) importazioni di materie prime.».

Art. 33.

Modificazione all'art. 49

1. Al comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 27/1998, le parole: «di cui agli articoli 45 e 46» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 47-bis.»

Art. 34.

Modificazione all'art. 50

1. Al comma 1 dell'art. 50 della legge regionale n. 27/1998, dopo la parola: «47» è inserita la seguente: «, 47-bis».

Art. 35.

Modificazioni all'art. 51

1. Al comma 1 dell'art. 51 della legge regionale n. 27/1998, dopo le parole: «capitale sociale versato», sono inserite le seguenti: «e gli eventuali contributi concessi ai sensi dell'art. 47-bis».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 51 della legge regionale n. 27/1998, è inserito il seguente:

«3-bis. Per beneficiare dei contributi di cui agli articoli 45 e 46, l'ente cooperativo richiedente, nel caso in cui abbia un numero di soci non inferiore a sei, si impegna a non ridurre tale numero al di sotto di sei per un periodo di cinque anni per i beni mobili e di dieci anni per i beni immobili, a decorrere dalla data di emissione delle relative fatture.».

3. Dopo il comma 3-bis dell'art. 51 della legge regionale n. 27/1998, come introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:

«3-ter. Per beneficiare dei contributi di cui all'art. 47-bis, l'ente cooperativo richiedente, nel caso in cui abbia un numero di soci non inferiore a sei, si impegna a non ridurre tale numero al di sotto di sei per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla data di approvazione dell'incremento di capitale sociale.».

Art. 36.

Modificazioni all'art. 52

1. Dopo il comma 2 dell'art. 52 della legge regionale n. 27/1998, è inserito il seguente:

«2-bis. Nel caso in cui sia comprovato il mancato rispetto degli obblighi assunti ai sensi dell'art. 51, commi 3-bis e 3-ter, la giunta regionale può, su richiesta dell'assessore regionale competente in materia di attività produttive, disporre la revoca parziale del contributo concesso.».

2. Dopo il comma 2-bis dell'art. 52 della legge regionale n. 27/1998, come introdotto dal comma 1, è inserito il seguente:

«2-ter. Nel caso in cui la società cooperativa provveda a ricostituire il numero minimo di sei soci entro il termine di dodici mesi, non si dà luogo alla revoca parziale di cui al comma 2-bis.».

Art. 37.

Inserimento dell'art. 57-bis

1. Dopo l'art. 57 della legge regionale n. 27/1998, è inserito il seguente:

«Art. 57-bis (*Disposizioni attuative*). — 1. La disciplina di ogni altro adempimento o aspetto relativo alla vigilanza, alla tenuta del registro regionale degli enti cooperativi e dell'albo regionale delle cooperative sociali e ai fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione è demandata alla giunta regionale che vi provvede con propria deliberazione.

2. La giunta regionale stabilisce, inoltre, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge.

3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione.».

Art. 38.

Disposizioni transitorie

1. Gli enti cooperativi che risultano iscritti nel registro regionale degli enti cooperativi alla data di entrata in vigore della presente legge e che presentano alla struttura competente in materia di cooperazione, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il possesso della condizione di mutualità prevalente sono iscritti, a titolo provvisorio, nella sezione a mutualità prevalente, a far data dal 31 marzo 2005.

2. La struttura competente, previa verifica da effettuarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge della permanenza dei requisiti formali di cui all'art. 2514 del codice civile, conferma l'iscrizione nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente.

3. In caso di difetto di taluno dei requisiti formali di cui all'art. 2514 del codice civile ovvero di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto, la struttura competente provvede all'iscrizione nella sezione degli enti privi del requisito predetto; di tale variazione è data comunicazione all'ente cooperativo e ai competenti uffici del registro delle imprese.

4. Le disposizioni di cui al capo I del titolo IV della legge regionale n. 27/1998, vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi alle domande di ammissione ai contributi di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 della legge regionale n. 27/1998 stessa, in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano stati ancora adottati i relativi provvedimenti di concessione o di rigetto.

Art. 39.

Disposizione finanziaria

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 23 e 31 è determinato in annui € 140.000 a decorrere dall'anno 2006.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.08 (Interventi a favore della cooperazione).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede, nell'ambito del medesimo obiettivo programmatico, mediante l'utilizzo:

a) di annui € 10.000 a decorrere dal 2006, dello stanziamento iscritto al capitolo 46440 (Oneri per la vigilanza, le revisioni e la tutela sugli enti cooperativi);

b) di annui € 130.000 a decorrere dal 2006, dello stanziamento iscritto al capitolo 46460 (Contributi a enti cooperativi per operazioni d'investimento di avvio attività e per nuovi investimenti).

4. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 16 febbraio 2006.

CAVERI

(*Omissis*).

06R0179

**REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)**

LEGGE PROVINCIALE 20 marzo 2006, n. 2.

Ordinamento dell'apprendistato.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 28 marzo 2006)

(*Omissis*)

06R0238

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
27 gennaio 2006, n. 4.

Installazione, collaudo, allacciamento e manutenzione delle apparecchiature terminali.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Trentino-Alto Adige n. 12 del 21 marzo 2006)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 5062 del 30 dicembre 2005

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'attività privata di installazione, collaudo, allacciamento e manutenzione delle apparecchiature terminali, abilitate a comunicare con la rete pubblica di telecomunicazioni, in attuazione dell'art. 15 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche.

Art. 2.

Gradi dell'autorizzazione

1. La classe installatori ed installatrici e manutentori e manutentrici è suddivisa in tre gradi:

a) primo grado: consente l'installazione, l'ampliamento e l'allacciamento nonché la manutenzione di impianti interni di qualsiasi tipo e potenzialità;

b) secondo grado: consente le stesse operazioni del primo grado relativamente ad impianti interni, esclusi quelli realizzati con sistemi radio o fibra ottica;

c) terzo grado: consente le operazioni del secondo grado fino a 120 apparecchiature terminali.

Art. 3.

Requisiti di idoneità

1. Per poter eseguire le operazioni di cui all'art. 2 l'impresa deve disporre di:

a) personale sufficiente a garantire la direzione lavori e l'esecuzione dei lavori;

b) un misuratore per il rilevamento dei diversi parametri di prestazione di cavi di rame della categoria di rete installata;

c) copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi.

2. Per poter eseguire le operazioni di primo grado il titolare dell'azienda ovvero il responsabile tecnico deve:

a) aver conseguito l'iscrizione nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati da almeno tre anni;

b) aver frequentato un corso specifico di almeno 24 ore sul cablaggio strutturato con fibre ottiche e cavi in rame e su reti con sistema radio;

c) avere almeno quattro collaboratrici o collaboratori qualificati;

d) assicurare capacità progettuali per gli impianti;

e) disporre di uno strumento OTDR (optical time domain reflectometer) per il test di cavi in fibra ottica (multi mode e single mode) e di un dispositivo per la misurazione dell'intensità di campo e del tasso di errore per reti di trasmissione dati wireless, entrambi in grado di stampare i valori rilevati per la documentazione anche su carta.

3. Per eseguire le operazioni di secondo grado il titolare dell'azienda ovvero il responsabile tecnico deve:

a) aver conseguito l'iscrizione nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati da almeno due anni;

b) aver frequentato un corso specifico sul cablaggio strutturato di almeno 16 ore;

c) avere almeno due collaboratrici o collaboratori qualificati.

4. Per eseguire le operazioni di terzo grado il titolare dell'azienda ovvero il responsabile tecnico deve:

a) aver conseguito l'iscrizione nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati;

b) aver frequentato un corso specifico di almeno otto ore sul cablaggio strutturato.

5. La sussistenza dei requisiti di idoneità degli strumenti di cui alla lettera b) del comma 1 e alla lettera e) del comma 2 è comprovata dal parere di una o un perito industriale ovvero di un'ingegnere o un ingegnere iscritto al relativo albo nella materia di cui trattasi.

Art. 4.

Denuncia di inizio

1. L'esercizio dell'attività può essere intrapreso immediatamente dopo la presentazione della relativa denuncia alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata Camera di commercio. La denuncia deve contenere:

a) le generalità complete del titolare dell'azienda e dell'eventuale responsabile tecnico;

b) la ragione sociale, la sede principale e le eventuali sedi secondarie, la data di inizio dell'attività, le caratteristiche dell'attività denunciata;

c) l'indicazione delle collaboratrici o dei collaboratori qualificati.

2. Alla denuncia vanno allegati il parere circa la sussistenza dei requisiti di idoneità degli strumenti di cui al comma 5 dell'art. 3 e l'attestato di frequenza del corso specifico sul cablaggio strutturato.

3. La Camera di commercio, verificata la sussistenza dei requisiti personali, professionali e tecnici, classifica l'impresa secondo il grado di autorizzazione, dandone comunicazione all'interessato e notizia all'autorità statale localmente competente in materia di telecomunicazioni. In mancanza dei requisiti, dispone il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato non provveda a conformare l'attività ed i suoi effetti alla normativa vigente entro il termine prestabilito dalla stessa Camera di commercio.

Art. 5.

Sospensione e revoca

1. L'esercizio dell'attività è sospeso quando, a carico dell'impresa o del suo titolare, si verifica uno dei seguenti casi:

a) infrazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e ad ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro;

b) mancanza di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

2. L'esercizio dell'attività è altresì sospeso, previa diffida ad adempiere nel termine massimo di trenta giorni, quando il numero del personale e le attrezzature non sono sufficienti a garantire l'esecuzione dell'attività a regola d'arte.

3. In caso di reiterate inadempienze, la revoca può essere disposta d'ufficio.

Art. 6.

Silenzi e ricorsi

1. Se la Camera di commercio non comunica il provvedimento di classificazione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia, l'attività si intende autorizzata.

2. Avverso i provvedimenti della Camera di commercio di cui agli articoli 4 e 5, è ammesso ricorso alla giunta provinciale entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione o comunicazione in via amministrativa.

Art. 7.

Controllo

1. La Camera di commercio, ove necessario, può servirsi per il controllo delle attività delle imprese della collaborazione delle ripartizioni provinciali competenti in materia di informatica, artigianato, industria e commercio ed energia.

Art. 8.

Imprese autorizzate

1. Le imprese autorizzate ai sensi della legislazione statale esercitano la loro attività secondo le disposizioni statali.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 27 gennaio 2006

DURNWALDER

(Omissis)

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2006
registro n. 1, foglio n. 4

06R0182

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
27 gennaio 2006, n. 5.

Abrogazione del decreto del presidente della giunta provinciale 8 ottobre 1993, n. 37, recante «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1, concernente “Inter-venti provinciali per lo sviluppo dell’economia cooperativa”».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 28 febbraio 2006)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 9 del 9 gennaio 2006.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il decreto del presidente della giunta provinciale 8 ottobre 1993, n. 37, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 27 gennaio 2006

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2006
registro n. 1, foglio n. 3

06R0149

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
16 gennaio 2006, n. 08/Pres.

Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 26 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30. Approvazione modifiche ed integrazioni.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 15 febbraio 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»;

Visto, in particolare, l'art. 26 della legge regionale medesima che prevede il possesso del tesserino regionale di caccia in corso di validità per poter esercitare la caccia nel Friuli-Venezia Giulia;

Atteso che il «Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia» previsto dalla legge regionale sopra indicata è stato approvato con decreto del presidente della giunta regionale 20 aprile 2000, n. 0128/Pres. e successivamente modificato con decreto del Presidente della Regione 7 ottobre 2003, n. 0359/Pres. e con, decreto del Presidente della Regione 6 ottobre 2004, n. 0319/Pres.;

Constatato che con il citato decreto del Presidente della Regione 6 ottobre 2004, n. 0319/Pres. è stato sostituito il modello di tesserino regionale di caccia di cui all'allegato A al decreto del presidente della giunta regionale del 20 aprile 2000, n. 0128/Pres.;

Ravvisata la necessità di modificare l'aspetto grafico del tesserino attualmente in uso al fine di rendere più agevole l'annotazione delle scritture previste nonché di integrarne il contenuto in relazione alle informazioni che necessariamente devono essere riportate sul tesserino stesso;

Ritenuto di dover indicare esplicitamente che, nel caso ricorra la necessità di provvedere a correzioni delle annotazioni riportate sul tesserino, le stesse debbano essere effettuate in modo da consentire la lettura della scrittura originale;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3468 del 29 dicembre 2005;

Decreta:

Sono approvate le modifiche e le integrazioni al «Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 26 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche e integrazioni al regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 16 gennaio 2006

ILLY

Modifiche ed integrazioni al «Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 26 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30» emanato con decreto del presidente della giunta regionale 20 aprile 2000, n. 0128/Pres.

Art. 1.

Modifica del modello di tesserino regionale di caccia

1. Il modello di tesserino regionale di caccia di cui all'allegato A del decreto del presidente della giunta regionale 20 aprile 2000, n. 0128/Pres., già sostituito dal decreto del Presidente della Regione 6 ottobre 2004, n. 0319/Pres., è sostituito dal modello di cui all'allegato A al presente regolamento.

Art. 2.

Integrazioni al decreto del presidente della giunta regionale 20 aprile 2000, n. 0128/Pres.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 del decreto del presidente della giunta regionale n. 0128/2000 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Il tesserino regionale di caccia di ciascuna annata venatoria si compone delle pagine previste dal modello di cui al comma 1, in numero adeguato e progressivamente numerate.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 10 del decreto del presidente della giunta regionale n. 0128/2000, così come modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 6 ottobre 2004, n. 0319/Pres. è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Le annotazioni sul tesserino regionale di caccia devono essere effettuate in modo leggibile, completo e con scrittura ad inchiostro indelebile. Eventuali cancellature e correzioni devono essere effettuate in modo da consentire la lettura della scrittura originale.».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il presidente: **ILLY**

(Omissis)

06R0142

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 gennaio 2006, n. 10/Pres.

Regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione del RECE n. 1493/1999 e del RECE n. 1227/2000. Approvazione modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 15 febbraio 2006)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Regione di data 3 agosto 2004, n. 0258/Pres., con il quale è stato approvato il regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, in applicazione dei regolamenti (CE) 1493/1999 e 1227/2000 e in particolare l'art. 4 del regolamento medesimo il quale dispone che le domande di contributo per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti vengano presentate entro il 30 novembre di ciascun anno che precede la campagna nel corso della quale è prevista la ristrutturazione o riconversione del vigneto;

Visto il decreto del Presidente della Regione di data 11 novembre 2004, n. 0369/Pres., con il quale è stato fissato per la campagna viticola 2005-2006 il termine per la presentazione delle domande al 28 febbraio 2005;

Atteso che per la campagna viticola 2005-2006, causa l'attuale situazione congiunturale negativa in cui versa il mercato vitivinicolo, sono pervenute da parte dei viticoltori istanze in numero largamente inferiore rispetto a quelle che potrebbero essere finanziate con le consuete risorse assegnate dal Ministero per le politiche agricole e forestali;

Considerato che un ridotto utilizzo delle risorse potrebbe incidere negativamente sulle eventuali future assegnazioni ministeriali e che, pertanto, è opportuno porre in essere ogni azione conveniente per utilizzare compiutamente le risorse assegnate alla regione;

Atteso che le istanze di contributo che pervengono all'amministrazione regionale entro il 30 novembre 2005 a termini del decreto del Presidente della Regione n. 0258/Pres./2004, fanno riferimento a lavori da realizzarsi nella campagna viticola 2006-2007, campagna per la quale, allo stato attuale, non è possibile ipotizzare l'entità dell'assegnazione;

Ritenuto, una volta soddisfatte le istanze di contributo pervenute entro il 28 febbraio 2005, relative alla campagna vitivinicola 2005-2006, di far ricadere in quest'ultima campagna vitivinicola anche le istanze pervenute entro il 30 novembre 2005, accordando loro il contributo fino all'esaurimento delle restanti risorse;

Ritenuto altresì necessario modificare alcune parti del regolamento in ordine alla richiesta di aggiornamento delle superfici vitate, di ultimazione dei lavori di estirpazione dei vigneti nel caso di contributo anticipato e di entità di rendicontazione della spesa;

Visto il decreto del Presidente della Regione di data 27 agosto 2004 n. 0277/Pres., relativo all'approvazione del regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, così come modificato con decreto del Presidente della Regione, di data 21 aprile 2005 n. 0110/Pres.;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3458 di data 29 dicembre 2005;

Decreta:

Sono approvate le modifiche al «Regolamento di attuazione al regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione del RECE n. 1493/1999 e del RECE n. 1227/2000 approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0258/Pres./2004», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Modifiche al «Regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione del RECE n. 1493/1999 e del RECE n. 1227/2000» approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0258/Pres./2004.

Art. 1.

*Modifiche all'art. 4
del decreto del Presidente della Regione n. 0258/Pres./2004*

1. Dopo il comma 1-bis dell'art. 4 è aggiunto il seguente comma:

«1-ter: Le domande di contributo presentate nel periodo tra il 1° marzo e il 30 novembre 2005, concorrono per le risorse finanziarie residue della campagna viticola 2005-2006, una volta soddisfatte le esigenze della graduatoria delle istanze presentate a termini del comma 1-bis.».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 5
del decreto del Presidente della Regione n. 0258/Pres./2004*

1. Al comma 1, lettera c), dell'art. 5, le parole «all'aggiornamento delle superfici vitate», sono sostituite dalle parole «alla richiesta di aggiornamento delle superfici vitate».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 10
del decreto del Presidente della Regione n. 0258/Pres./2004*

1. Dopo il comma 8 dell'art. 10 è aggiunto il seguente comma:

«8-bis. L'estirpo del vigneto di cui al comma 8 deve concludersi entro la fine della campagna vitivinicola nel corso della quale è concesso l'anticipo di cui al comma 7.»

Art. 4.

*Modifiche all'art. 11
del decreto del Presidente della Regione n. 0258/Pres./2004*

1. Al comma 1 dell'art. 11, le parole «non inferiore al 50% del finanziamento», sono sostituite dalle parole «che copra almeno il doppio dell'entità del contributo; in detto importo l'I.V.A. non è computata».

Visto, il presidente: **ILLY**

06R0143

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
23 gennaio 2006, n. 012/Pres.

Regolamento di attuazione dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 (Legge comunitaria 2004) in materia di metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 1° febbraio 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la direttiva 2003/78/CE della commissione dell'11 agosto 2003 che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari;

Visto il regolamento CE n. 466/2001 della commissione dell'8 marzo 2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327;

Visto l'art. 17, commi 1 e 2, della legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 «Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali» in materia di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari;

Visto il successivo comma 4 dell'art. 17 medesimo il quale dispone che il relativo regolamento di attuazione è emanato con decreto del presidente della regione, previa approvazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di salute e di concerto con gli altri assessori interessati;

Visto il testo regolamentare in merito predisposto dalla direzione centrale salute e protezione sociale e ritenuto di approvarlo;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione giuntale n. 2900 del 16 novembre 2005 assunta su proposta dell'assessore regionale alla salute e protezione sociale;

Vista la nota protocollo n. 2422/H.6/06 con la quale l'assessore medesimo precisa che, trattandosi di materia di esclusiva competenza sanitaria, in quanto riguardante il controllo ufficiale degli alimenti, eseguito per la parte del campionamento da personale sanitario dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie e per la parte dell'analisi dai laboratori dell'ARPA, non si è ritenuto necessario ricorrere alla procedura di concertazione con altri assessori interessati prevista dalla vigente normativa;

Decreta:

È approvato il «Regolamento di attuazione dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 (legge comunitaria 2004) in materia di metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 23 gennaio 2006

ILLY

Regolamento di attuazione dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 (legge comunitaria 2004) in materia di metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 17, commi 1 e 2 della legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 (Legge comunitaria 2004) disciplina i metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari in conformità ai principi di cui alla direttiva 2003/78/CE dell'11 agosto 2003, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 203 del 12 agosto 2003.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) lotto: quantità identificabile di prodotto alimentare consegnata in una sola volta ed avente caratteristiche comuni ufficialmente riconosciute, quali l'origine, la varietà, il tipo d'imballaggio, il confezionatore, lo spedizioniere o la marcatura;

b) campione elementare: quantitativo di materiale prelevato in un solo punto dal lotto o frazione di esso;

c) campione globale: aggregazione di tutti i campioni elementari prelevati dal lotto o frazione di lotto;

d) campione ufficiale: campione in corso di controllo ufficiale degli alimenti.

Art. 3.

Metodi di campionamento

1. Il prelievo è effettuato sulla derrata alimentare dal personale autorizzato dalle aziende per i servizi sanitari, coordinato dalla direzione centrale salute e protezione sociale, anche su segnalazione della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

2. Ciascun lotto da analizzare è oggetto di campionamento separato.

3. Durante il campionamento e la preparazione dei campioni è necessario evitare qualsiasi alterazione che possa modificare il tenore di patulina e compromettere le analisi o la rappresentatività del campione globale.

Art. 4.

Campioni elementari

1. I campioni elementari sono prelevati in vari punti, distribuiti nell'insieme del lotto o della frazione di esso. Qualsiasi deroga a tale norma va segnalata nel verbale di cui all'art. 8, comma 2.

Art. 5.

Campione globale

1. Il campione globale si ottiene unendo i campioni elementari e deve pesare almeno 1 kg, salvi i casi in cui ciò non sia possibile.

Art. 6.

Campioni ufficiali

1. I campioni ufficiali provengono dal campione globale omogeneizzato, a meno che tale procedura sia incompatibile con le norme in materia di campionamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).

Art. 7.

Confezionamento e invio dei campioni

1. Ciascun campione è collocato in un recipiente pulito, di materiale inerte, che lo protegga adeguatamente da qualsiasi fattore di contaminazione e da eventuali danni causati dal trasporto. Vanno prese tutte le precauzioni necessarie per evitare alterazioni della composizione del campione durante il trasporto o la conservazione.

Art. 8.

Chiusura ed etichettatura dei campioni

1. Ogni campione ufficiale è sigillato sul luogo del prelievo e identificato secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327/1980.

2. In occasione di ogni prelievo è redatto un verbale contenente l'identificazione di ciascun lotto, la data e il luogo del campionamento, nonché qualsiasi informazione supplementare utile all'analista.

Art. 9.

Modalità di prelievo dei campioni

1. Il metodo di campionamento del campione globale garantisce che il campione sia rappresentativo del lotto da controllare. Il campione globale deve pesare almeno 1 kg, eccettuati i casi in cui ciò non risulti possibile.

2. Il numero minimo di campioni elementari da prelevare da un lotto è indicato nella tabella di cui all'allegato A. Nel caso di prodotti liquidi il lotto è mescolato in modo accurato, con mezzi manuali o meccanici, immediatamente prima del prelievo. In tal caso si presume che la patulina sia distribuita omogeneamente all'interno del lotto.

3. È sufficiente prelevare tre campioni elementari per formare il campione globale. I campioni elementari sono di peso analogo. Ciascun campione elementare pesa almeno 100 grammi per formare un campione globale di almeno 1 kg. Qualsiasi deroga a tale disposizione va segnalata nel verbale di cui all'art. 8, comma 2. Se il lotto è costituito da confezioni singole, il numero di confezioni da prelevare per formare il campione globale è indicato nella tabella di cui all'allegato B.

Art. 10.

Conformità del lotto o della frazione di esso alle norme

1. Se il risultato dell'analisi è inferiore al limite massimo di patulina diminuito del 20 per cento, il lotto risulta conforme e il laboratorio di controllo effettua una sola analisi dei campioni di laboratorio.

2. Se il risultato della prima analisi è superiore o uguale al limite massimo diminuito del 20 per cento, il laboratorio di controllo effettua anche una seconda analisi e calcola la media dei due risultati. Il lotto risulta conforme se la media è inferiore o uguale al limite massimo stabilito dal regolamento (CE) n. 1425/2003 e successive modifiche, tenendo conto dell'incertezza delle misurazioni e delle correzioni di recupero.

3. Il lotto non è conforme al tenore massimo corrispondente stabilito dal regolamento (CE) n. 1425/2003 e successive modifiche, se la media è superiore al limite massimo, tenendo conto dell'incertezza delle misurazioni.

Art. 11.

Preparazione dei campioni

1. I campioni sono preparati e omogeneizzati tenendo conto che la distribuzione della patulina nei prodotti alimentari può non essere omogenea. Il laboratorio prepara il materiale da analizzare utilizzando la totalità del prodotto ricevuto.

2. L'intero campione globale viene macinato finemente e, ove necessario, mescolato in modo accurato utilizzando un metodo che garantisca una omogeneizzazione completa.

3. I campioni ufficiali devono provenire dal materiale omogeneizzato in conformità alle modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327/1980.

Art. 12.

Metodi di analisi per il controllo ufficiale del tenore di patulina

1. I metodi di analisi utilizzati per il controllo dei prodotti alimentari sono conformi alle disposizioni di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato della direttiva 85/591/CEE del consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l'istituzione di modalità di prelievo dei campioni e di metodi d'analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana.

2. Per la determinazione del tenore di patulina nei prodotti alimentari, i laboratori applicano i metodi di analisi nel rispetto dei criteri indicati nella tabella di cui all'allegato C.

3. Il risultato analitico è registrato, in forma corretta o meno per il fattore di recupero. È necessario indicare la modalità con cui è stato espresso il risultato analitico e il fattore di recupero.

4. I laboratori devono conformarsi alla direttiva 93/99/CEE del consiglio, del 29 ottobre 1993 riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, Il presidente: ILLY

(Omissis)

06R0151

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2006, n. 2.

Bilancio di previsione per l'anno 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008. Prima variazione.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 3 del 6 febbraio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Variazioni delle previsioni di spesa del bilancio di previsione 2006

1. Allo stato di previsione della competenza e della cassa, delle spese, del bilancio di previsione 2006 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato A.

Art. 2.

Variazioni alle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2006-2008

1. Allo stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2006-2008 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato B.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 1° febbraio 2006

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 31 gennaio 2006.

(Omissis)

06R0210

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2006, n. 3.

Misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 6 febbraio 2006)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi di razionalizzazione della spesa regionale

1. Fermo restando il conseguimento delle economie di cui all'art. 1, comma 139, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2006»), la Regione Toscana concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 adottando le misure necessarie a garantire che:

a) la spesa annua per il personale in servizio a tempo determinato e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa non sia superiore, per ciascuno degli anni compresi nel triennio, a quella calcolata su base annua per il personale a tempo determinato in servizio alla data del 31 dicembre 2005 e per le collaborazioni coordinate e continuative in essere alla medesima data;

b) la spesa annua relativa alla formazione del personale per ciascuno degli anni compresi nel triennio sia ridotta in misura non inferiore al 5 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2004;

c) la spesa annua per studi, incarichi professionali e di consulenza comunque conferiti dalla giunta regionale ai sensi della legge regionale 8 marzo 2001, n. 12 (Disciplina dell'attività contrattuale regionale), sia ridotta a decorrere dall'anno 2006 nella misura del 50 per cento rispetto a quella impegnata nell'anno 2004.

2. Il complesso della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 198, della legge n. 266/2005 è calcolato al netto della spesa derivante dal trasferimento alla Regione Toscana di personale per l'esercizio di funzioni attribuite o delegate dallo Stato, e di quella derivante da trasferimento di personale i cui oneri finanziari sono posti a carico dello Stato.

3. La spesa determinata ai sensi del comma 2 che risulti eventualmente eccedente il limite fissato dall'art. 1, comma 198, della legge n. 266/2005 è computata ai fini del rispetto dei limiti posti al complesso della spesa corrente dall'art. 1, comma 139, della medesima legge; la giunta regionale, tenuto conto dell'andamento della spesa nel corso dell'esercizio, adotta, anche tramite variazioni al bilancio ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), le misure necessarie a compensare l'eventuale eccedenza del limite di cui all'art. 1, comma 198 della legge n. 266/2005.

4. È fatto salvo quanto previsto dall'accordo tra Governo, regioni e autonomie locali sottoscritto in data 24 novembre 2005 ai fini dell'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri previsti dall'art. 1, commi 93 e 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2005»).

Art. 2.

Disposizioni per la razionalizzazione della spesa degli organismi ed enti dipendenti

1. Gli organismi e gli enti dipendenti della Regione di cui agli articoli 47 e 50 dello Statuto sono tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

2. Agli effetti di cui al comma 1 il complesso della spesa corrente di cui all'art. 1, comma 139, della legge n. 266/2005 è calcolato secondo i criteri di cui all'art. 1, comma 142, della stessa legge; fra le funzioni di cui alla lettera h) del medesimo comma 142 sono ricomprese quelle conferite dall'Unione europea, dallo Stato o dalla legge regionale a decorrere dal 1° gennaio 2005.

3. Non sono tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 1 gli organismi e gli enti dipendenti che attestano, con specifico provvedimento del competente organo approvato dal collegio dei revisori entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il rispetto del limite fissato dall'art. 1, comma 198, della legge n. 266/2005; in tal caso la spesa corrente o i costi di competenza dell'esercizio non possono essere superiori, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare dell'anno 2005, con esclusione delle spese derivanti dall'esercizio di nuove funzioni conferite dall'Unione europea, dallo Stato o dalla legge regionale a decorrere dal 1° gennaio 2005.

4. Il complesso della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 198 della legge n. 266/2005 sostenuto nell'anno 2006 dall'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) e dall'Agenzia regionale di sanità (ARS), è calcolato al netto della spesa per contratti di lavoro a tempo determinato e collaborazioni coordinate e continuative attivati per la realizzazione di progetti di ricerca totalmente finanziati con risorse di committenti privati.

5. Ai fini del contenimento della spesa regionale, l'utile di esercizio conseguito dagli organismi ed enti dipendenti negli anni 2005 e 2006 è valutato ai fini della quantificazione del trasferimento regionale per spese di funzionamento relativo all'esercizio in cui l'utile è accertato; nel caso degli enti soggetti a contabilità finanziaria è preso a riferimento l'avanzo di amministrazione.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 1° febbraio 2006

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 31 gennaio 2006.

06R0211

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2006, n. 4.

Interpretazione autentica dell'art. 4 della legge regionale 12 gennaio 2000, n. 1 (Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti).*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 5 del 27 febbraio 2006)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interpretazione autentica

1. Nel comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 12 gennaio 2000, n. 1 (Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti), l'espressione «associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 3», con riferimento all'abilitazione a proporre alla giunta regionale le iniziative da realizzare nell'anno successivo, si intende comprensiva anche delle associazioni i cui soci sono associazioni di consumatori e utenti iscritte nell'elenco di cui all'art. 3.

2. Nella lettera *b*) del comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2000, l'espressione «associazioni dei consumatori e degli utenti» si intende comprensiva anche delle associazioni i cui soci sono associazioni di consumatori e utenti iscritte nell'elenco di cui all'art. 3.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 16 febbraio 2006

Il vicepresidente: GELLI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 15 febbraio 2006.

06R0212

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2006, n. 5.

Disciplina del gruppo misto di cui all'art. 16, comma 3, dello Statuto. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale) ed alla legge regionale 11 luglio 2000, n. 60 (Nuova disciplina sull'assegnazione ai gruppi consiliari dei mezzi necessari per lo svolgimento delle loro funzioni) e abrogazione della legge regionale 14 ottobre 2005, n. 58.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 5 del 27 febbraio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La presente legge disciplina gli effetti della costituzione del gruppo misto di cui all'art. 16, comma 3, dello Statuto.

2. La dizione «gruppo misto» non può essere variata o integrata con alcuna altra dizione né con riferimenti ad eventuali componenti politiche interne al gruppo stesso.

Art. 2.

Inserimento dell'art. 14-bis nella legge regionale n. 26/2000

1. Dopo l'art. 14 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale), è aggiunto il seguente art. 14-bis:

«Art. 14-bis (*Struttura speciale di segreteria del gruppo misto*). — 1. Al gruppo misto di cui all'art. 16, comma 3, dello Statuto non si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, commi 1 e 2.

2. La dotazione organica della struttura speciale di segreteria del gruppo misto è costituita da una unità di personale per ogni componente del gruppo, individuata su richiesta nominativa del componente stesso.

3. Al personale di cui al comma 2 spetta il trattamento economico della categoria C, posizione economica C1.

4. Il rapporto di lavoro o di incarico a tempo determinato del personale di cui al comma 2 è disciplinato ai sensi degli articoli 12 e 13 salvo che, per quanto disposto da quest'ultimo articolo, le funzioni previste per il presidente del gruppo siano attribuite a ciascun componente del gruppo misto.

5. Nella struttura speciale di segreteria del gruppo misto non si costituisce la figura del responsabile di segreteria del gruppo di cui all'art. 14.».

Art. 3.

Inserimento dell'art. 3-bis nella legge regionale n. 60/2000

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale 11 luglio 2000, n. 60 (Nuova disciplina sull'assegnazione ai gruppi consiliari dei mezzi necessari per lo svolgimento delle loro funzioni), è inserito il seguente art. 3-bis:

«Art. 3-bis (*Contributi per il gruppo misto*). — 1. Al gruppo misto di cui all'art. 16, comma 3, dello Statuto non si applicano gli articoli 2 e 3.

2. I contributi mensili al gruppo misto sono così determinati:

a) un contributo fisso di € 900,00;

b) un contributo di € 450,00 per ogni consigliere che fa parte del gruppo;

c) un contributo di € 159,00 per ogni consigliere che fa parte del gruppo che non sia componente dell'ufficio di presidenza o presidente di commissione permanente o speciale.».

Art. 4.

Modifica del comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 26/2000

1. Alla fine del comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 26/2000, dopo le parole «costituite a livello nazionale» sono aggiunte le parole «oppure il gruppo misto di cui all'art. 16, comma 3, dello Statuto».

Art. 5.

Modifica del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 60/2000

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 60/2000, dopo le parole «costituite a livello nazionale» sono aggiunte le parole «oppure il gruppo misto di cui all'art. 16, comma 3, dello Statuto».

Art. 6.

Abrogazione della legge regionale n. 58/2005

1. La legge regionale 14 ottobre 2005, n. 58 (Disposizioni sul gruppo misto. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 «Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale» ed alla legge regionale 11 luglio 2000, n. 60 «Nuova disciplina sull'assegnazione ai gruppi consiliari dei mezzi necessari per lo svolgimento delle loro funzioni») è abrogata.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di bilancio previsti al capitolo 300 «Contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari» del bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio 2006. Per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti previsti nella legge di bilancio.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 17 febbraio 2006

Il vicepresidente: GELLI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 15 febbraio 2006.

(Omissis)

06R0213

LEGGE REGIONALE 1° marzo 2006, n. 6.

Modifica della legge regionale 17 febbraio 2006, n. 5 (Disciplina del gruppo misto di cui all'art. 16, comma 3, dello Statuto).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 6 marzo 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione dell'art. 14-bis, comma 2, della legge regionale n. 26/2000

1. All'art. 14-bis, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26, inserito dall'art. 2 della legge regionale 17 febbraio 2006, n. 5, è aggiunto il seguente periodo: «Il componente del gruppo può richiedere, in luogo di una unità di personale, due unità a tempo parziale in uguale misura senza aggravio di costi per l'amministrazione».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 1° marzo 2006

Il vicepresidente: GELLI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 febbraio 2006.

06R0214

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2006, n. 7/R.

Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione degli articoli 13 e 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 15 marzo 2006)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto l'art. 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività) ed in particolare gli articoli 13, comma 4, e 15, comma 3, lettera i), che rimandano a regolamento la definizione delle modalità ed i criteri per l'iscrizione, la modifica e la cancellazione delle organizzazioni di volontariato dall'elenco regionale previsto dalla legge stessa, nonché la definizione delle procedure per l'impiego del volontariato ai fini dell'applicazione dei benefici di legge e per la gestione dei conseguenti adempimenti amministrativi;

Vista la preliminare decisione della giunta regionale n. 8 del 9 gennaio 2006 adottata previa acquisizione dei pareri del presidente del Comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, nonché dell'intesa raggiunta al tavolo di concertazione interistituzionale Giunta regionale-enti locali;

Acquisito il parere favorevole della Sesta commissione consiliare espresso nella seduta dell'8 febbraio 2006;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 10 febbraio 2006;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 128 del 27 febbraio 2006 che approva il regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione degli articoli 13 e 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI E CENSIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI

Art. 1.

O g g e t t o

1. In attuazione degli articoli 13 e 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), il presente regolamento disciplina:

a) il censimento delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, di seguito denominate «organizzazioni», l'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'art. 13 della legge regionale n. 67/2003, nonché le ipotesi di cancellazione dall'elenco medesimo;

b) le modalità di collaborazione tra le istituzioni del sistema regionale di protezione civile e le organizzazioni;

c) il procedimento per l'applicazione dei benefici conseguenti all'impiego dei volontari delle organizzazioni;

d) le modalità di partecipazione dell'Associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) e di altri soggetti diversi dalle organizzazioni alle attività di protezione civile nell'ambito del territorio regionale.

Art. 2.

Finalità del censimento

1. Il censimento delle organizzazioni e la conseguente iscrizione nell'elenco regionale, di seguito denominato «elenco», hanno le seguenti finalità:

a) individuare le risorse operative e professionali del volontariato toscano funzionali alla gestione delle attività di protezione civile nel corso o in previsione di una situazione di emergenza;

b) favorire il coordinamento delle risorse tra loro e con i soggetti istituzionali competenti alla gestione dell'emergenza;

c) verificare le esigenze di sviluppo del complessivo sistema del volontariato regionale in termini di professionalità e mezzi, per indirizzare l'attività di promozione del sistema medesimo da parte della Regione e degli enti locali;

d) individuare le sezioni operative delle organizzazioni di volontariato definite ai sensi del comma 2.

2. Ai fini del presente regolamento, si definiscono «sezioni operative» le strutture organizzative dedicate ordinariamente all'esercizio di attività di protezione civile e che, in base alle disposizioni interne dell'organizzazione medesima, sono dotate di autonomia di attivazione e gestione per gli interventi di protezione civile.

Art. 3.

Dati oggetto del censimento

1. Il censimento evidenzia per ciascuna delle organizzazioni:

a) le sezioni operative, le unità di intervento attivabili per ciascuna sezione e la loro capacità tecnico-operativa;

b) il settore di intervento nel quale ciascuna sezione opera;

c) l'ambito territoriale prevalente di operatività;

d) i rischi compresi nella copertura assicurativa per l'attività di protezione civile ed i relativi massimali;

e) le condizioni di sicurezza assicurate ai volontari, tra cui, in particolare, l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, l'eventuale verifica dell'idoneità fisica alle attività da svolgere ove prevista dalle disposizioni vigenti e le iniziative di formazione;

f) i rapporti convenzionali in essere con la Regione, gli enti locali o altri soggetti istituzionali per lo svolgimento delle attività di protezione civile, di antincendio boschivo o di altre attività ad esse connesse.

2. Qualora le sezioni operative siano localizzate nell'ambito dello stesso comune, il censimento evidenzia un'unica sezione di riferimento per l'intero ambito comunale.

3. Le organizzazioni che hanno rapporti convenzionali con le aziende unità sanitarie locali (aziende USL) per il servizio di trasporto sanitario forniscono solo i dati relativi alle risorse umane e strumentali ulteriori rispetto a quelle oggetto di convenzione con le aziende USL.

4. Le organizzazioni che hanno rapporti convenzionali con la Regione e gli enti locali per lo svolgimento del servizio di prevenzione e repressione degli incendi boschivi ai sensi dell'art. 71 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (legge forestale della Toscana), forniscono solo i dati informativi ulteriori rispetto a quelli già in possesso della Regione e contenuti nell'archivio previsto dal piano antincendi boschivi regionale.

Capo II

ELENCO DELLE ORGANIZZAZIONI

Art. 4.

Requisiti per l'inserimento nell'elenco

1. Sono inserite nell'elenco, previa presentazione della domanda di cui all'art. 7, le organizzazioni iscritte al registro regionale del volontariato istituito ai sensi della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato) che:

a) esercitano ordinariamente attività di protezione civile tramite una o più sezioni operative;

b) sono titolari, per lo svolgimento dell'attività di protezione civile, di polizza assicurativa conforme a quanto previsto dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato);

c) assicurano ai volontari impegnati nell'attività di protezione civile condizioni di sicurezza adeguate in rapporto alla tipologia degli interventi da svolgere.

2. Sono altresì inserite nell'elenco le organizzazioni iscritte nel registro regionale del volontariato che operano nell'ambito del soccorso sanitario.

3. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, la giunta regionale può individuare, con deliberazione, i rischi e i massimali minimi della copertura assicurativa nonché gli strumenti per assicurare le condizioni minime di sicurezza per lo svolgimento dell'attività di protezione civile da parte dei volontari.

Art. 5.

Struttura dell'elenco

1. L'elenco è articolato in una parte regionale, dove sono riportate le organizzazioni che esercitano attività di rilievo regionale e in dieci parti provinciali, dove sono riportate le altre organizzazioni.

2. Le attività di rilievo regionale sono definite con decreto del dirigente della struttura regionale competente in base ai seguenti criteri:

a) alta specializzazione professionale;

b) specificità delle risorse strumentali in dotazione;

e) altri elementi che evidenziano l'opportunità di un utilizzo coordinato, in emergenza, a livello regionale.

3. Ove l'organizzazione svolga altre attività di protezione civile oltre a quelle di rilievo regionale definite ai sensi del comma 2, è iscritta nella parte regionale dell'elenco con la sezione che esercita l'attività di rilievo regionale e nelle parti provinciali per le restanti attività.

4. Ove l'organizzazione abbia sezioni operative in più province, ogni sezione è inserita nella parte provinciale di competenza.

Art. 6.

Gestione dell'elenco

1. La Regione provvede alla gestione dell'elenco.

2. Nell'ambito dell'attività di gestione la Regione:

a) riceve le domande di iscrizione, forma l'elenco e provvede alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione;

b) verifica la permanenza dei requisiti di cui all'art. 4, con particolare riferimento alla copertura assicurativa;

c) aggiorna i dati informativi oggetto del censimento e l'attività svolta dall'organizzazione;

d) inserisce tutti i dati oggetto del censimento e loro variazioni in un archivio all'uopo costituito e provvede ad integrare i dati di tale archivio con i dati dell'archivio previsto dal piano antincendi boschivi regionale di cui all'art. 70 della legge regionale n. 39/2000.

3. Alle attività di gestione e in particolare alla verifica di cui al comma 2, lettera *b*) partecipano anche i comuni e le province. A tal fine comuni e province redigono:

a) una specifica valutazione sugli esiti delle esercitazioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera *d*), della legge regionale n. 67/2003, svolte in collaborazione con le organizzazioni;

b) una relazione annuale circa la collaborazione delle organizzazioni alle attività in emergenza.

4. Le province verificano periodicamente la permanenza delle organizzazioni iscritte nel registro regionale del volontariato di cui alla legge regionale n. 28/1993.

5. Per le organizzazioni che operano nell'ambito del soccorso sanitario le attività di cui al comma 2, lettere *b*) e *c*) sono svolte dalle aziende U.S.L. locali di riferimento.

Art. 7.

Procedimento per l'iscrizione delle organizzazioni nell'elenco

1. Le organizzazioni che hanno i requisiti di cui all'art. 4 e che intendono iscriversi nell'elenco presentano domanda alla Regione, forniscono i dati oggetto del censimento.

2. Accertata la sussistenza dei requisiti e la completezza della domanda di cui al comma 1, la struttura regionale competente iscrive l'organizzazione nell'elenco.

3. Le domande delle organizzazioni che hanno un livello regionale di coordinamento sono raccolte dai coordinamenti medesimi e da questi trasmesse alla Regione.

Art. 8.

Obblighi di informativa delle organizzazioni iscritte nell'elenco

1. Le organizzazioni iscritte nell'elenco sono obbligate a dare tempestiva comunicazione alla Regione di ogni variazione dei dati oggetto del censimento forniti al momento della domanda.

Art. 9.

Cancellazione dall'elenco

1. Ove, in seguito alle verifiche di cui all'art. 6, comma 2, risulti il venire meno dei requisiti dell'iscrizione, la Regione provvede d'ufficio alla cancellazione dell'organizzazione dall'elenco.

2. Parimenti la Regione provvede alla cancellazione dall'elenco dell'organizzazione che:

a) o non abbia effettuato le comunicazioni di cui all'art. 8, comma 1 in presenza di specifiche e reiterate richieste da parte della Regione;

b) o non abbia assicurato le condizioni di sicurezza di cui all'art. 3, comma 1, lettera *e*);

c) ovvero chiedi di essere cancellata dall'elenco.

Art. 10.

Pubblicità dell'elenco e del censimento

1. L'elenco è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione una volta all'anno.

2. I dati oggetto del censimento sono resi disponibili ai comuni e alle province. I dati relativi alle organizzazioni di cui all'art. 4, comma 2, sono comunicati alle aziende USL.

Capo III

MODALITÀ DI COLLABORAZIONE TRA LE ISTITUZIONI DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E LE ORGANIZZAZIONI

Art. 11.

Attivazione ed impiego dell'organizzazione e relativi adempimenti amministrativi

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per attivazione, la richiesta di intervento alle organizzazioni da parte degli enti competenti;

b) per impiego, l'utilizzo delle organizzazioni, da parte dell'ente che le ha attivate ovvero da parte dell'ente a supporto del quale è avvenuta l'attivazione.

2. L'ente che attiva le organizzazioni:

a) richiede l'autorizzazione regionale di cui all'art. 13;

b) raccoglie e verifica la documentazione di spesa relativa ai rimborsi di cui all'art. 14 nonché provvede alla relativa liquidazione.

3. L'ente presso il quale le organizzazioni sono state impiegate:

a) certifica il relativo impiego;

b) rilascia l'attestazione di presenza ai singoli volontari;

c) concorre con il soggetto attivante alla raccolta e verifica della documentazione di cui al comma 2, lettera *b*).

Art. 12.

Accordi e interventi straordinari

1. La Regione e gli enti locali attivano ed impiegano le organizzazioni di regola sulla base di accordi che prevedono:

a) le attività prestate dall'organizzazione, con particolare riferimento:

1) al supporto per la gestione delle strutture operative dell'ente;

2) all'attività di prevenzione, di presidio e di primo soccorso in emergenza;

b) le risorse umane e strumentali rese disponibili dall'organizzazione per le attività di cui alla lettera *a*);

c) le forme di sostegno finanziario da parte degli enti in particolare finalizzate ad assicurare, anche in forma forfettaria, il rimborso delle spese delle organizzazioni per le attività oggetto degli accordi.

2. Ove non abbiano stipulato gli accordi di cui al comma 1 ovvero per le attività o le risorse non comprese negli accordi medesimi, la Regione e gli enti locali impiegano le organizzazioni in attività di protezione civile e in particolare di soccorso, attivandole in base alle specifiche esigenze di intervento straordinario.

3. Nei casi di cui al comma 2, all'attivazione provvede:

a) la Regione, per le organizzazioni o le sezioni operative iscritte nella parte regionale nonché per quelle iscritte nelle parti provinciali;

b) i comuni e le province, per le organizzazioni o le sezioni operative iscritte solo nella parte provinciale.

4. La Regione e le province, nell'ambito delle funzioni di coordinamento dei soccorsi di cui agli articoli 9 ed 11 della legge regionale n. 67/2003, d'intesa con le organizzazioni definiscono le modalità idonee a garantire il coordinamento in ambito regionale e provinciale dell'attivazione e dell'impiego delle organizzazioni, anche tenuto conto degli accordi di cui al comma 1.

5. Per le attività di soccorso sanitario, gli accordi di cui al comma 1 e le attivazioni di cui al comma 2 sono di competenza delle aziende U.S.L. di riferimento, che provvedono alla copertura dei relativi oneri finanziari.

*Capo IV***PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI BENEFICI
CONSEQUENTI ALL'IMPIEGO DEI VOLONTARI****Art. 13.***Autorizzazione regionale*

1. L'autorizzazione prevista all'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 67/2003 è rilasciata dalla Regione su richiesta dell'ente locale attivante. Nella richiesta è indicato il nome dell'organizzazione o della sezione operativa coinvolta, il tipo di attività e il numero dei volontari impiegati.

2. Per attività di soccorso connesse a situazioni di emergenza in corso o previste, la richiesta di autorizzazione può essere integrata con le indicazioni di cui al comma 1 entro dieci giorni dalla comunicazione.

3. Per l'organizzazione e la partecipazione ad esercitazioni di protezione civile, per la partecipazione alla attività di elaborazione dei piani di protezione civile e di formazione teorico pratica o comunque nelle ipotesi di attività programmate, la richiesta deve pervenire almeno quindici giorni prima della data di inizio dell'iniziativa e deve indicare, oltre quanto previsto al comma 1, i volontari interessati all'applicazione dei benefici e il periodo di impiego.

4. Ove le attività dei commi 2 e 3 siano oggetto di accordo ai sensi dell'art. 12, comma 1, e siano disciplinate nei piani locali di protezione civile adottati dall'ente ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 67/2003, l'autorizzazione può essere rilasciata annualmente. L'ente deve presentare richiesta entro il 31 gennaio di ogni anno.

5. Nel caso di cui al comma 4, l'ente locale deve comunque comunicare alla Regione l'attivazione effettuata, specificando l'organizzazione o la sezione operativa coinvolta nell'attività di protezione civile, il numero dei volontari impiegati ed il relativo periodo d'impiego. La mancata comunicazione di cui al presente comma comporta la revoca dell'autorizzazione annuale.

6. Nel caso di esercitazioni o attività formativa promosse dalle organizzazioni di volontariato, l'autorizzazione è richiesta da queste ultime per il tramite dell'ente locale competente per l'ambito di riferimento dell'iniziativa. L'ente locale provvede agli adempimenti amministrativi conseguenti l'autorizzazione. Nel caso in cui l'iniziativa ha carattere regionale, agli adempimenti amministrativi provvede la Regione.

Art. 14.*Benefici riconosciuti alle organizzazioni*

1. Ove non sia stabilito il rimborso forfettario di cui all'art. 12, comma 1, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 67/2003 sono oggetto di rimborso le spese di viaggio, ivi compreso il carburante relativo agli automezzi usati dalla organizzazione autorizzata. Il rimborso del carburante è effettuato sulla base del chilometraggio percorso e della documentazione di spesa coerente con lo stesso.

2. Per i viaggi in nave o ferrovia, il rimborso delle spese su presentazione del relativo documento di viaggio, è ammesso al costo della tariffa più economica. L'uso del mezzo aereo è ammesso solo per specifiche esigenze e sulla base di preventivo nulla osta dell'ente attivante. Il rimborso delle spese relative all'uso del mezzo aereo, comunque al costo della tariffa più economica, può essere effettuato a valere su risorse regionali solo qualora il viaggio abbia ricevuto il nulla osta della Regione.

3. Sono oggetto di rimborso, anche parziale, le spese sostenute per il reintegro di attrezzature e mezzi danneggiati o perduti nello svolgimento delle attività di protezione civile per cui è stato autorizzato l'impiego del volontariato. Tali spese sono rimborsate solo se il reintegro è direttamente conseguente all'attività svolta ossia il danno o la perdita sono avvenuti nel corso dell'attività e direttamente a causa di quest'ultima; in ogni caso sono esclusi i danni da incidente stradale.

4. Le richieste di cui al comma 3, sono valutate sulla base di idonea documentazione:

- a) attestazione dell'ente impiegante;
- b) eventuale certificazione rilasciata da autorità di pubblica sicurezza o altra autorità competente;
- c) giustificativi di spesa.

5. Possono costituire altresì oggetto di rimborso, anche in forma parziale, spese indispensabili per lo svolgimento della attività di protezione civile previo nulla osta dell'ente attivante.

6. Il rimborso delle spese è in ogni caso subordinato alla presentazione di idonea documentazione.

Art. 15.*Benefici per i datori di lavoro dei volontari impiegati
in attività di protezione civile*

1. Costituiscono oggetto di rimborso ai datori di lavoro pubblici o privati le somme corrispondenti agli emolumenti versati ai dipendenti che abbiano partecipato, in qualità di volontari, alle attività di protezione civile.

2. Il rimborso delle somme di cui al comma 1 attiene alle competenze ed agli oneri riflessi per i giorni di assenza del lavoratore impegnato in attività di protezione civile.

Art. 16.*Benefici per i volontari aderenti alle organizzazioni*

1. Al volontario lavoratore autonomo appartenente ad organizzazione autorizzata che ne faccia richiesta, è corrisposto il rimborso per mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato. Il calcolo è effettuato sulla base del reddito derivante dall'attività professionale o d'impresa svolta e su trecentosessantacinque giorni o per il numero dei giorni decorrenti dall'inizio dell'attività se inferiore all'anno.

2. Il rimborso previsto al comma 1 è ammissibile a valere su risorse regionali solo per specifiche esigenze e con l'espresso e preventivo nulla osta della Regione. L'ente deve a tale fine indicare il nominativo del volontario e la specifica esigenza connessa al suo impiego.

3. È ammesso solo eccezionalmente il reintegro, anche parziale, di mezzi privati danneggiati o perduti appartenenti a singoli volontari aderenti ad organizzazioni autorizzate. L'uso del mezzo in questione deve essere stato autorizzato dall'ente attivante in relazione a specifiche operazioni e comunque solo qualora vi sia l'impossibilità da parte dell'ente medesimo di mettere a disposizione propri mezzi di servizio. Ai fini del rimborso restano ferme le condizioni previste all'art. 14, comma 3.

Art. 17.*Limiti*

1. I benefici di cui al presente capo si applicano per le attività e nei limiti di importo e temporali per l'impiego del volontariato previsti dalla normativa statale adottata in attuazione dell'art. 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale di protezione civile).

Art. 18.*Individuazioni degli enti che sostengono gli oneri finanziari*

1. Gli oneri finanziari relativi all'applicazione dei benefici di cui agli articoli 14, 15 e 16 sono a carico dell'ente attivante.

2. Per le attività connesse a situazioni di emergenza in corso o a situazioni di emergenza previste, gli oneri di cui al comma 1 possono essere poste a carico delle risorse regionali, in conformità con quanto previsto dal regolamento 30 giugno 2004, n. 34/R (Disposizioni per l'attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67).

3. Per le attività delle organizzazioni connesse alla partecipazione ad esercitazioni, ad attività di pianificazione o a corsi di formazione, gli oneri di cui al comma 1 possono essere posti a carico delle risorse regionali nell'ambito delle iniziative promosse per lo sviluppo del sistema regionale di protezione civile di cui all'art. 22 della legge regionale n. 67/2003.

Capo V

ATTIVAZIONE DEL VOLONTARIATO DA PARTE DELLA REGIONE

Art. 19.

Adempimenti amministrativi connessi alla attivazione a supporto

1. Nel caso in cui la Regione attiva il volontariato a supporto di un ente locale, quest'ultimo:

a) entro dieci giorni dalla cessazione dell'attività trasmette alla Regione indicazione circa il periodo di impiego delle organizzazioni di volontariato autorizzate;

b) raccoglie dalle organizzazioni di volontariato la documentazione relativa ai rimborsi di cui all'art. 14 e ne verifica la completezza e la congruità rispetto alla attività svolta e a quanto previsto nel medesimo articolo;

c) raccoglie le eventuali richieste di rimborso di cui agli articoli 15 e 16.

2. La documentazione di cui al comma 1 lettere b) e c) è trasmessa, con attestazione delle verifiche previste alla lettera b), a cura dell'ente alla Regione entro sessanta giorni dalla cessazione della attività di protezione civile.

3. La Regione procede all'istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2.

Art. 20.

Adempimenti amministrativi connessi all'impiego del volontariato da parte della Regione

1. Ove la Regione abbia impiegato direttamente le organizzazioni di volontariato, la medesima provvede alla raccolta e verifica delle richieste di rimborso di cui agli articoli 14, 15 e 16.

*Capo VI*PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI
ALLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 21.

Partecipazione della CRI alle attività di protezione civile

1. La partecipazione della CRI alle attività di protezione civile nell'ambito del territorio regionale costituisce oggetto di un accordo con la Regione, anche al fine di favorire l'uniformità di trattamento della sua componente volontaristica con quello riconosciuto alle organizzazioni di cui al presente regolamento.

Capo VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 22.

Disposizioni transitorie

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il dirigente responsabile della struttura regionale competente approva la modulistica necessaria all'attuazione del regolamento ed individua le attività di rilievo regionale di cui all'art. 5, comma 2.

2. Le domande di iscrizione per la prima volta all'elenco regionale del volontariato, sono presentate dalle organizzazioni entro novanta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana del decreto di cui al comma 1.

3. Fino all'approvazione dell'elenco di cui al comma 2 restano in vigore le disposizioni già approvate dalla giunta regionale nella materia delle organizzazioni di volontariato di protezione civile così come i relativi provvedimenti attuativi.

4. L'autorizzazione regionale di cui all'art. 14 della legge regionale n. 67/2003 è necessaria dal momento della prima pubblicazione dell'elenco regionale sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

5. Dalla data di approvazione di cui al comma 3, l'iscrizione all'elenco regionale costituisce presupposto per l'espressione del parere previsto all'art. 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile), attuativo dell'art. 18 della legge n. 225/1992, per l'iscrizione all'elenco nazionale del volontariato di protezione civile.

6. L'elenco regionale è comunicato al dipartimento nazionale della protezione civile nell'ambito dell'aggiornamento periodico dei dati inerenti le organizzazioni iscritte all'elenco nazionale del volontariato di protezione civile previsto dalla citata normativa statale.

Art. 23.

Forme associate

1. Ove le funzioni di attivazione ed impiego del volontariato siano organizzate in forma associata, tutti i riferimenti ai comuni contenuti nel regolamento sono da intendersi riferiti all'ente responsabile della gestione associata.

Il presente Regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 3 marzo 2006

Il vicepresidente: GELLI

06R0242

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2006, n. 2.

Bilancio di previsione per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 7 del 1° marzo 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata

1. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'anno 2006, dal 1° gennaio al 31 dicembre, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge.

Art. 2.

1. L'assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio è autorizzato, ove occorra, a disporre con propri decreti l'istituzione nello stato di previsione dell'entrata di nuovi capitoli nell'ambito delle corrispondenti unità previsionali di base istituite o da istituire col medesimo provvedimento.

Art. 3.

Totale generale della spesa

1. È approvato in euro 9.515.778.000 in termini di competenza ed in euro 8.770.825.000 in termini di cassa, dal 1° gennaio al 31 dicembre, il totale della spesa della Regione per l'anno 2006.

Art. 4.

Stati di previsione della spesa

1. Sono autorizzati gli impegni, le liquidazioni ed i pagamenti delle spese, secondo le leggi in vigore, per l'anno 2006, dal 1° gennaio al 31 dicembre, in conformità degli stati di previsione della spesa annessi alla presente legge (tabelle da 1 a 13) entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza e di cassa in conformità di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 40 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

Art. 5.

Elenco

1. Per gli effetti di cui all'art. 23 della legge regionale n. 11 del 1983 sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Art. 6.

1. Per gli effetti di cui all'art. 24 della legge regionale n. 11 del 1983, sono considerate spese occorrenti per restituire tributi indebitamente riscossi, o tasse e imposte su prodotti che si esportano, per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni e altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge e per integrare le dotazioni dei fondi speciali per la riassegnazione delle somme perente agli effetti amministrativi e del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritti nello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, quelle iscritte nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge.

Art. 7.

1. Per gli effetti di cui al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 11 del 1983, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti e istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi, quelle iscritte nell'elenco n. 3 annesso alla presente legge.

Art. 8.

Quadro generale riassuntivo, bilancio annuale

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006.

Art. 9.

1. L'assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre, con proprio decreto, previa deliberazione della giunta regionale adottata su proposta dell'assessore regionale medesimo di concerto con gli assessori competenti, l'istituzione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa nell'ambito delle corrispondenti unità previsionali di base istituite o da istituire col medesimo provvedimento, e l'iscrizione ad essi, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell'entrata, istituiti a termini dell'art. 2, in conformità della specifica destinazione data ai fondi assegnati alla Regione dallo Stato, dalla Unione europea o da altri enti, in applicazione di apposite norme.

2. Si prescinde dalla deliberazione della giunta regionale per le reinscrizioni di assegnazioni statali con vincolo di specifica destinazione di cui sia stata accertata l'economia di stanziamento nell'anno 2005 con contestuale minore accertamento della relativa entrata.

3. Con lo stesso procedimento di cui al comma 1 è autorizzata l'iscrizione dei fondi medesimi a capitoli già esistenti.

4. Con la procedura di cui al comma 1 sono autorizzate:

a) l'iscrizione delle quote dei mutui contratti dalla Regione, ivi compresi quelli i cui oneri di ammortamento siano assunti a carico del bilancio dello Stato;

b) le variazioni di bilancio necessarie a dare attuazione ai programmi integrati d'area approvati a termini della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14, agli interventi inclusi nella programmazione negoziata e agli accordi di programma approvati dalla giunta regionale, attingendo dalle disponibilità del capitolo 03040 (UPB S03.008) e, ove occorra, anche mediante le modalità di cui all'art. 2 della legge regionale 12 marzo 1976, n. 12.

Art. 10.

1. L'assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le variazioni di bilancio, anche mediante applicazione della procedura prevista dall'art. 2 della legge regionale n. 12 del 1976, necessarie per l'attuazione delle ordinanze del commissario governativo emesse a termini del comma 1 dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 1995 e dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2004, n. 3387.

Art. 11.

1. L'assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato, con proprio decreto, ad integrare la dotazione del fondo di cassa di cui all'art. 31-bis della legge regionale n. 11 del 1983 (UPB S03.003 - cap. 03013) in corrispondenza con l'accertamento di nuove entrate di cassa.

Art. 12.

1. Ai fini dell'attuazione dei programmi operativi e delle iniziative comunitarie inseriti nel quadro comunitario di sostegno per gli anni 2000-2006, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento comunitario n. 1260/1999 e dei vincoli imposti dall'Unione europea, l'assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, variazioni compensative tra unità previsionali di base, fermo restando il piano finanziario approvato con decisione della commissione europea, anche mediante l'applicazione della procedura di cui all'art. 2 della legge regionale n. 12 del 1976.

Art. 13.

1. Al fine del recepimento delle modifiche dei programmi finanziati con il concorso dell'Unione europea e sulla base delle autorizzazioni emesse dalla stessa, l'assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio è autorizzato a disporre, con proprio decreto da comunicare entro cinque giorni alla giunta regionale e alla competente commissione consiliare, le necessarie variazioni di bilancio, anche con l'applicazione della procedura di cui all'art. 2 della legge regionale n. 12 del 1976 attingendo, ove occorra, per il cofinanziamento regionale, al fondo di cui all'art. 23 della legge regionale n. 11 del 1983 (UPB S03.002).

Art. 14.

1. Per gli obblighi derivanti dall'applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, relativi all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l'assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre con propri decreti, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei capitoli d'entrata 11607 e 11608 (UPB E03.032), l'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli di spesa 03160 e 03162 (UPB S03.043) e 12115 (UPB S12.030) anche mediante variazioni compensative tra gli stessi capitoli, ancorché riferiti ad unità previsionali di base differenti.

Art. 15.

1. L'assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato, ove occorra, a disporre con propri decreti l'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli di spesa relativi alla quota capitale e/o interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalla Regione, mediante variazioni compensative tra gli stessi, ancorché riferiti ad unità previsionali di base differenti.

Art. 16.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 febbraio 2005 (Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano), l'assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto da inviarsi, per conoscenza, alla competente commissione consiliare, provvede alle necessarie variazioni di bilancio nel rispetto dello stanziamento autorizzato dalla legge di bilancio.

Art. 17.

Disposizioni diverse

1. Lo stanziamento di cui all'art. 83 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, è trasferito, con decreto dell'assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, anche mediante l'applicazione delle procedure di cui all'art. 2 della legge regionale n. 12 del 1976, ai vari capitoli esistenti o da istituire nell'ambito delle corrispondenti unità previsionali di base individuate nel programma di spesa.

Art. 18.

1. Al fine dell'attuazione del comma 3 dell'art. 31 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, l'assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, con proprio decreto, provvede all'iscrizione delle somme derivanti dai compensi corrisposti da terzi ai dirigenti dell'amministrazione regionale in conto del capitolo 02071 (UPB S02.066) previo accertamento in conto del capitolo d'entrata 34010 (UPB E02.047).

Art. 19.

1. Al fine dell'attuazione dell'art. 103 del contratto collettivo regionale di lavoro per gli anni 1998-2001, il direttore generale dell'assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, sulla base della determinazione, emessa su conforme deliberazione della giunta regionale, del direttore del servizio competente dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, a ripartire lo stanziamento dei fondi unici di cui ai capitoli 02072, 02072-01 (UPB S02.053) ai vari fondi per la retribuzione di rendimento e di posizione, attribuiti a ciascuna direzione generale.

2. Con le medesime procedure di cui al comma 1 si provvede alle variazioni di bilancio conseguenti all'utilizzo del fondo di cui al capitolo 02072-01 (UPB S02.053).

Art. 20.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contrattuali in materia di fondi di cui agli articoli 102 e 102-bis del contratto collettivo regionale del lavoro 2002-2005, l'assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio è autorizzato, con proprio decreto, su proposta dell'assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione, ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l'utilizzo delle economie di spesa individuate dalle citate disposizioni da destinare ai fondi medesimi.

2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 10 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale biennio economico 2000-2001 e con le stesse modalità indicate nel comma 1, sono apportate le variazioni di bilancio necessarie per l'utilizzo delle economie di spesa realizzate in conto delle risorse destinate alla copertura degli oneri assicurativi.

Art. 21.

1. L'assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, provvede a trasferire, dai corrispondenti capitoli, le somme relative alle spese di missione destinate all'attuazione di interventi, progetti, programmi cofinanziati dall'Unione europea, dallo Stato o da altri enti pubblici da imputarsi ai capitoli 02053 e 02054 (UPB S02.048).

Art. 22.

1. I trasferimenti dai fondi di cui all'art. 29 della legge regionale n. 11 del 1983, relativi alla revisione dei prezzi contrattuali, possono essere disposti a favore dei vari capitoli compresi nel titolo II, categoria 1, degli stati di previsione della spesa, nell'ambito delle corrispondenti unità previsionali di base, nonché del capitolo 08139 (UPB S08.028) dello stato di previsione della spesa dell'assessorato dei lavori pubblici.

2. Nel caso in cui i capitoli di provenienza fossero stati nel frattempo soppressi, i loro corrispondenti possono essere reistituiti, ai fini di cui al comma 1, con decreto dell'assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio.

3. Si prescinde dalla deliberazione della giunta regionale per i trasferimenti sino a euro 260.000.

Art. 23.

1. L'assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della giunta regionale adottata su proposta dell'assessore regionale medesimo, di concerto con gli assessori rispettivamente interessati, è autorizzato a disporre, con proprio decreto, l'iscrizione ai competenti capitoli di spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei capitoli d'entrata 32404, 32405 (UPB E01.078), 36203-01 (UPB E08.065) e 36203-02 (UPB E08.027) degli importi corrispondenti, o delle minori somme effettivamente occorrenti agli interessi attivi maturati sui conti correnti di cui al comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, agli interessi attivi maturati sulle somme erogate agli enti locali con vincolo di destinazione specifica ed alle economie realizzate rispetto ai fondi messi a disposizione degli enti stessi, di cui al comma 3 dell'art. 9 della medesima legge, al 31 dicembre 2005.

2. Nel caso in cui gli enti gestori e gli enti locali interessati abbiano richiesto - a' termini rispettivamente del comma 6 dell'art. 4 e del comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 1 del 1975 - la riassegnazione degli importi degli interessi e delle economie realizzate e l'amministrazione regionale disponga l'accoglimento ditale richieste prima che siano avvenuti i rispettivi versamenti, alle riassegnazioni stesse può farsi luogo - previa l'adozione di provvedimenti di variazione di bilancio di cui al comma 1 e sulla base della dimostrazione dei correlativi accertamenti d'entrata - mediante l'emissione di ordinativi diretti da commutarsi in quietanze di entrata.

Art. 24.

1. L'assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, con proprio decreto, è autorizzato ad iscrivere, previo accertamento in conto del capitolo di entrata 36211 (UPB E04.083), le somme derivanti dalla vendita delle riproduzioni della Carta tecnica regionale, in conto del capitolo 04198 (UPB S04.125) per essere utilizzate ai fini dell'aggiornamento della carta medesima e della produzione di materiale cartografico.

Art. 25.

1. Gli stanziamenti sussistenti in conto competenza e in conto residui sul capitolo 04048 (UPB S04.020) di cui all'art. 19 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, sono trasferiti per quanto di competenza ai relativi capitoli delle UPB S04.077 (capitolo 04148), S04.086 (capitolo 04153), S04.094 (capitolo 04156), S04.079 (capitolo 04160), S04.027 (capitolo 04164), S04.029 (capitolo 04168); al trasferimento provvede, con proprio decreto, l'assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, su proposta dell'assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, anche mediante l'applicazione della procedura di cui all'art. 2 della legge regionale n. 12 del 1976.

Art. 26.

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 35 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, l'assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio è autorizzato a disporre, con propri decreti, in corrispondenza degli accertamenti effettuati in conto del capitolo di entrata 36213 (UPB E04.076) l'iscrizione ai capitoli di spesa 04186, 04187 (UPB S04.111) e 04231 (UPB S04.112) delle somme relative ai rimborsi delle anticipazioni concesse a favore dei comuni per la redazione e l'attuazione dei piani di risanamento urbanistico.

Art. 27.

1. Ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale 3 settembre 1998, n. 370, l'assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio è autorizzato a disporre, con propri decreti, in corrispondenza degli accertamenti effettuati in conto del capitolo di entrata 35004 (UPB E05.020) l'iscrizione al capitolo di spesa 05061 (UPB S05.020) delle somme relative alla riscossione delle spese amministrative per le procedure di notifica e di sorveglianza delle spedizioni transfrontaliere.

Art. 28.

1. All'utilizzo degli stanziamenti iscritti in conto dei capitoli 05056 (UPB S05.020) e 05062 (UPB S05.021) si provvede previo accertamento delle correlative entrate in conto del capitolo 11605 (UPB E05.013).

Art. 29.

1. L'assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, con proprio decreto, è autorizzato a disporre, in corrispondenza degli accertamenti effettuati in conto del capitolo di entrata 36238 (UPB E06.077), l'iscrizione al capitolo 06322 (UPB S06.058) delle somme relative alla riscossione delle spese di partecipazione alle fiere agro-alimentari.

Art. 30.

1. Lo stanziamento di cui alla legge regionale 9 agosto 2002, n. 13, (UPB S06.030 - capitolo 06103), è trasferito ai competenti capitoli delle UPB S06.067, S06.074, S06.087, S06.081, sulla base dei fabbisogni di pagamento rappresentati dai rispettivi servizi ripartimentali dell'agricoltura; al relativo trasferimento provvede, con proprio decreto, l'assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su proposta dell'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, secondo le disposizioni previste dalla legge regionale n. 12 del 1976. Con le stesse modalità sono, altresì, autorizzate variazioni compensative tra le suddette unità previsionali di base.

Art. 31.

1. Ai fini dell'applicazione della lettera f) dell'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio è autorizzato a disporre, con propri decreti, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo d'entrata 36126 (UPB E08.075), l'iscrizione al capitolo di spesa 08162 (UPB S08.079) delle somme da versare alla cassa depositi e prestiti, a seguito dei rimborsi dei contributi erogati per gli interventi di edilizia agevolata.

2. Gli oneri relativi al pagamento delle semestralità di contributo per gli interventi di edilizia rurale, attivati ai sensi dell'art. 26 della legge n. 457 del 1978, fanno carico allo stanziamento iscritto nel capitolo di spesa 08171 (UPB S08.080).

Art. 32.

1. Gli stanziamenti iscritti in conto del capitolo 08005 (UPB S08.005) possono essere utilizzati, oltre che per i compensi da corrispondere alle imprese esecutrici di opere immobiliari a diretto carico della Regione, per i maggiori oneri dovuti dagli enti delegati dall'assessorato dei lavori pubblici per l'attuazione degli interventi nelle zone interne previsti dalla delibera del CIPE del 3 agosto 1998, relativi all'azione organica 6.3 - Interventi nelle zone interne.

Art. 33.

1. L'assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, con proprio decreto, è autorizzato ad iscrivere in conto del capitolo 08166 (UPB S08.079), previo accertamento in conto del capitolo di entrata 36126 (UPB E08.075), le somme derivanti da recuperi relativi ai contributi erogati per interventi di edilizia agevolata, ai fini della tenuta, manutenzione e informatizzazione dell'anagrafe dei beneficiari delle agevolazioni in materia di edilizia residenziale.

Art. 34.

1. Per le finalità previste dal comma 4 dell'art. 164 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio è autorizzato a disporre, con proprio decreto, in corrispondenza degli accertamenti effettuati in conto dei capitoli d'entrata 35013 (UPB E11.044), 35013-02 (UPB E11.050), 35013-01 (UPB E11.055), 35013-03 (UPB E 11.060) l'iscrizione in conto dei capitoli di spesa 11347 (UPB S11.080), 11352 (UPB S11.085), 11357 (UPB S11.090) e 11362 (UPB S11.095) delle somme provenienti dalle sanzioni erogate a termini dell'art. 15 della legge 25 giugno 1939, n. 1497.

Art. 35.

1. L'assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore regionale medesimo di concerto con l'assessore regionale dell'igiene e sanità e assistenza sociale, è autorizzato a disporre, con propri decreti, il trasferimento delle somme iscritte ai fondi da ripartire di cui ai capitoli 12113, 12116 e 12118 (UPB S12.030), ai capitoli esistenti ed a quelli da istituire nell'ambito delle corrispondenti unità previsionali di base, istituite o da istituire, per l'applicazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Con le stesse modalità indicate nel comma 1 ed in relazione alle quantificazioni definitive che sono accertate nel corso dell'applicazione dei criteri di riparto del fondo sanitario nazionale previsti dall'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è autorizzato il ripristino - mediante opportuna riduzione degli stanziamenti portati dai vari capitoli di spesa alimentati dalla quota regionale del fondo sanitario nazionale - delle disponibilità occorrenti nei fondi da ripartire di cui ai precitati capitoli 12113 e 12116 (UPB S12.030).

Art. 36.

1. Le articolazioni dei capitoli di spesa, ancora operanti, effettuate ai sensi del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, nell'anno 1998, per l'utilizzazione degli stanziamenti relativi agli interventi straordinari affidati alla realizzazione della Regione, ai sensi dei piani annuali di attuazione di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, restano valide anche per l'anno 2006.

Art. 37.

Bilancio pluriennale

1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2007-2008 nel testo allegato alla presente legge.

Art. 38.

Quadro generale riassuntivo bilancio pluriennale

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2007-2008.

Art. 39.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 24 febbraio 2006

SORU

(Omissis)

06R0241

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrigere** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2005, n. 40.

Disciplina del servizio sanitario regionale. (Pubblicata nel supplemento n. 40 al *Bollettino ufficiale* n. 19 del 7 marzo 2005).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 5 del 27 febbraio 2006)

Si segnala che la legge in oggetto contiene il seguente errore:

il comma 2, dell'art. 57 «Direzione aziendale», all'art. 63» è da leggersi «all'art. 68» per il corretto riferimento.

06R0215

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GUG-019) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 6 0 5 1 3 *

€ **2,00**